



***COMUNE DI MENTANA
PROVINCIA DI ROMA***

***RACCOLTA DI SENTENZE E PARERI IN MATERIA DI
DISSESTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI:***

- della Cassazione
- del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia
- del Consiglio di Stato
- della Corte Costituzionale
- della Corte dei Conti
- dei Tribunali Amministrativi Regionali
- dei Tribunali Civili

*Elda Karim Danielli
Componente dell'O.S.L. di Mentana*

Mentana, 16 luglio 2013



INDICE

1. DISSESTO FINANZIARIO	Pag.	2
- <i>Annullamento delibera di dichiarazione del dissesto</i>	“ 2	
- <i>Dichiarazione del dissesto</i>	“ 3	
- <i>Legittimazione a ricorrere avverso la delibera di dichiarazione</i>	“ 4	
- <i>Legittimazione processuale ente</i>	“ 4	
2. DOTAZIONE ORGANICA	“	5
- <i>Mobilità personale in soprannumero</i>	“ 5	
- <i>Prescrizioni ministeriali</i>	“ 6	
- <i>Rinnovo incarico</i>	“ 6	
3. ENTRATE – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	“	7
- <i>Mancata proroga contratto per internalizzazione servizio</i>	“ 7	
- <i>Obbligo elevazione al massimo per durata del dissesto</i>	“ 8	
4. GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE	“	8
- <i>Ambito oggettivo cronologico</i>	“ 8	
- <i>Avvio del procedimento</i>	“ 8	
- <i>Competenze dell’OSL</i>	“ 9	
- <i>Consulenze</i>	“ 10	
- <i>Diritto di accesso agli atti</i>	“ 11	
- <i>Giurisdizione</i>	“ 11	
- <i>Legittimazione processuale</i>	“ 13	
- <i>Prescrizioni ministeriali</i>	“ 14	
- <i>Procedura semplificata</i>	“ 15	
- <i>Rendiconto finale</i>	“ 15	
- <i>Soggettività OSL</i>	“ 15	
- <i>Termini</i>	“ 16	
5. MASSA PASSIVA	“	16
- <i>Accantonamento somme vertenze in corso</i>	“ 16	
- <i>Ambito oggettivo</i>	“ 17	
- <i>Ammissione debiti alla liquidazione</i>	“ 18	
- <i>Attestazione responsabili dei servizi</i>	“ 20	
- <i>Blocco interessi</i>	“ 20	
- <i>Competenza</i>	“ 21	
- <i>Crediti da lavoro dipendente</i>	“ 23	
- <i>Debiti da sentenza</i>	“ 23	
- <i>Gestione vincolata</i>	“ 24	
- <i>Onere della prova</i>	“ 24	
- <i>Prescrizione</i>	“ 25	



- <i>Procedure esecutive pendenti</i>	“	25	
- <i>Transazione debiti</i>	“	25	
6. ESCLUSIONE DALLA MASSA PASSIVA	“		26
- <i>Attestazione responsabili dei servizi</i>	“	26	
- <i>Competenza</i>	“	27	
- <i>Crediti da lavoro dipendente</i>	“	28	
- <i>Crediti per competenze professionali</i>	“	29	
- <i>Giurisdizione</i>	“	30	
- <i>Interessi</i>	“	30	
- <i>Mancanza di documentazione</i>	“	31	
- <i>Mancanza requisiti fondamentali: certezza liquidità ed esigibilità</i>	“	32	
- <i>Motivazione</i>	“	33	
- <i>Prescrizione del credito</i>	“	34	
- <i>Prescrizioni ministeriali</i>	“	35	
- <i>Responsabili debiti esclusi</i>	“	35	
- <i>Silenzio rigetto</i>	“	36	
- <i>Transazione</i>	“	37	
7. ESECUZIONE DEL GIUDICATO	“		37
- <i>Ambito oggettivo cronologico</i>	“	37	
- <i>Blocco azioni esecutive</i>	“	41	
- <i>Giudizio di ottemperanza</i>	“	42	
8. MASSA ATTIVA	“		43
- <i>Alienazione beni comunali</i>	“	43	
- <i>Gestione residui attivi</i>	“	44	
- <i>Prescrizioni ministeriali</i>	“	44	
9. ONERI DELLA LIQUIDAZIONE	“		45
- <i>Compenso OSL</i>	“	45	
- <i>Prescrizioni ministeriali</i>	“	45	
10. PROCEDURA STRAORDINARIA EX ARTICOLI 268 BIS E 268 TER	“		46
- <i>Ambito oggettivo cronologico</i>	“	46	
11. RITORNO IN BONIS DELL'ENTE	“		46
- <i>Dissesto bis – articolo 268 T. U. 267/2000</i>	“	46	
- <i>Eccezione di prescrizione</i>	“	46	
- <i>Interessi sui debiti sospesi durante il periodo del risanamento</i>	“	47	



1. DISSESTO FINANZIARIO

Annullamento delibera di dichiarazione del dissesto

T.A.R. CALABRIA

SENTENZA 39 10/01/2013

COMUNE FUSCALDO

E' ritenuta la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso la deliberazione con cui si dichiara il dissesto finanziario, il ricorso è però infondato perché dalle documentazioni in atti va ritenuto che alla data delle deliberazioni impugnate sussistevano le condizioni di dissesto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

SENTENZA 143 16/01/2012

COMUNE ROCCA PRIORA

SENTENZA TAR LAZIO 32825/2010 CONTRO LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO

L'appello è infondato in quanto la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale per l'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge.

T.A.R. LAZIO

SENTENZA 403 18/01/2011

COMUNE VELLETRI

Il ricorso di alcuni consiglieri per l'annullamento della deliberazione di dissesto è inammissibile sia perché di regola il giudizio amministrativo non è diretto alla composizione di controversie tra organi o componenti di organi sia perché gli stessi, in qualità di cittadini, non subiscono alcuna lesione concreta e attuale.

T.A.R. LAZIO

SENTENZA 32825 14/10/2010

COMUNE ROCCA PRIORA

Una volta sussistente uno dei presupposti, il Comune non ha facoltà di scelta né sull'an, né sul quando, né sul quomodo circa il dissesto, che si appalesa dunque atto doveroso e non connotato da alcuna discrezionalità, sicché non abbisogna d'altra puntuale motivazione che l'esatta evidenziazione dei presupposti medesimi.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 5589 10/11/2008

COMUNE PONTINIA

RICORSO PER REVOCAZIONE DECISIONE CONSIGLIO 2837/2006

Il ricorso è inammissibile in quanto non vi sono prove riconosciute o dichiarate false negli atti dichiarativi del dissesto finanziario.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 2837 17/05/2006

COMUNE PONTINIA

SENTENZA TAR LATINA 239/2005 DI ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO

L'appello è accolto, in base ai pareri richiesti a tecnici, il comune non riusciva ad avere una massa di entrate pari o superiore al volume prevedibile delle spese, l'affermazione dei ricorrenti che il comune avrebbe potuto o dovuto eliminare o ridurre servizi non indispensabili invade la sfera dell'autonomia dell'Ente. Viene confermata la legittimazione a ricorrere avverso la dichiarazione



del dissesto a tutte le singole persone fisiche residenti nel comune sulle quali si riversano i provvedimenti sfavorevoli che si rendono necessari solo se sussiste lo stato di dissesto.

T.A.R. LAZIO

[SENTENZA 239 12/02/2005](#)

COMUNE PONTINIA

Il ricorso è accolto. Sono legittimati a ricorrere contro la dichiarazione di dissesto finanziario sia i consiglieri comunali di minoranza che i cittadini. La dichiarazione di dissesto non è giustificata in quanto il comune sarebbe in grado di garantire i servizi indispensabili e i debiti fuori bilancio non sono crediti liquidi ed esigibili.

Dichiarazione del dissesto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE

[SENTENZA 10874 28/06/2012](#)

COMUNE VELLETRI

Il dissesto finanziario dell'ente con conseguente imposizioni di rigidi obblighi di contenimento della spesa, costituisce giusta causa di recesso dal contratto di locazione di un immobile non destinato allo svolgimento di attività istituzionali.

CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO LIGURIA

[DELIBERAZIONE 3 16/02/2010](#)

COMUNE DAVAGNA

E' esclusa qualsiasi discrezionalità per quanto riguarda la declaratoria di dissesto, l'Ente in presenza di una accertata situazione rientrante nella previsione normativa dell'articolo 244 del TUOEL è obbligato a dichiarare lo stato di dissesto, il momento in cui sorge l'obbligo della dichiarazione di dissesto è certo laddove vengano esperite azioni giudiziarie da parte dei creditori ovvero è rimesso alla prudente valutazione dell'Ente.

CORTE DEI CONTI III SEZIONE GIURISDIZIONALE

[SENTENZA 388 25/09/2009](#)

COMUNE BENEVENTO

E' esclusa la colpa grave per il ruolo non esclusivo della giunta rispetto al consiglio e agli uffici e per la complessità dell'articolatissima normativa sul dissesto.

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA

[SENTENZA 414 20/05/2005](#)

COMUNE BENEVENTO

Assoluzione per complessità fatti e non individuazione colpa grave.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 760 25/02/2004](#)

COMUNE NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 105/1996 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO DEL DIPENDENTE PER LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO E RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

L'appello dell'Ente è respinto in quanto la dichiarazione di dissesto non preclude la condanna giudiziale dell'amministrazione al pagamento delle somme di cui è debitrice, ma impone soltanto l'instaurazione di una procedura concorsuale per il pagamento dei debiti assunti dal comune prima dello stato di dissesto.

CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

[SENTENZA 149 16/04/2003](#)

COMUNE EBOLI



L'obbligo di dichiarare il dissesto, ricorrendone i presupposti è stato introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 233/1992, quindi il Consiglio è stato condannato per non averlo fatto a suo tempo.

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA

SENTENZA 41 30/04/2001

COMUNE EBOLI

Il quantum da risarcire è determinato con riferimento alle maggiori spese e/o alle minori entrate conseguenti al mancato tempestivo risanamento dell'Ente (rideterminazione tariffe e copertura costi al 100%, costi per mancata rideterminazione pianta organica, maggiori costi per servizio asilo nido e assistenza scolastica, costi per straordinari, pulizia locali, fitto centro anziani ecc, interessi passivi pagati). Assoluzione per Segretario comunale e Ragioniere che hanno reso i pareri alla delibera di bilancio preventivo in quanto la dichiarazione del dissesto è un obbligo previsto a carico dei consiglieri.

Legittimazione a ricorrere avverso la delibera di dichiarazione

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 5589 10/11/2008

COMUNE PONTINIA

RICORSO PER REVOCAZIONE DECISIONE CONSIGLIO 2837/2006

Il ricorso è inammissibile in quanto non vi sono prove riconosciute o dichiarate false negli atti dichiarativi del dissesto finanziario.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 2837 17/05/2006

COMUNE PONTINIA

SENTENZA TAR LATINA 239/2005 DI ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO

L'appello è accolto, in base ai pareri richiesti a tecnici, il comune non riusciva ad avere una massa di entrate pari o superiore al volume prevedibile delle spese, l'affermazione dei ricorrenti che il comune avrebbe potuto o dovuto eliminare o ridurre servizi non indispensabili invade la sfera dell'autonomia dell'Ente. Viene confermata la legittimazione a ricorrere la dichiarazione del dissesto a tutte le singole persone fisiche residenti nel comune sulle quali si riversano i provvedimenti sfavorevoli che si rendono necessari solo se sussiste lo stato di dissesto.

T.A.R. LAZIO

SENTENZA 239 12/02/2005

COMUNE PONTINIA

Il ricorso è accolto. Sono legittimati a ricorrere contro la dichiarazione di dissesto finanziario sia i consiglieri comunali di minoranza che i cittadini. La dichiarazione di dissesto non è giustificata in quanto il comune sarebbe in grado di garantire i servizi indispensabili e i debiti fuori bilancio non sono crediti liquidi ed esigibili.

Legittimazione processuale ente

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 1982 10/12/2012

OSL TARANTO

L'amministrazione comunale non può non essere evocata in giudizio nell'ambito di una controversia che ha per oggetto la legittimità di una proposta di transazione di debiti.



TRIBUNALE POTENZA – SEZIONE CIVILE
COMUNE OSL POTENZA

SENTENZA 24/04/2012

La dichiarazione di dissesto non spoglia l'ente locale della sua capacità processuale ma si determina l'attribuzione della legittimazione processuale passiva dell'OSL limitatamente alle azioni esecutive e non si estende alle azioni di cognizione.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 2968 27/06/2001

MINISTERO INTERNO/OSL PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso è accolto, si ribadisce la discrezionalità dell'autorità amministrativa in ordine all'apprezzamento dell'utilità conseguita all'ente in relazione al riconoscimento di un debito fuori bilancio; sebbene gli atti impugnati siano imputabili all'OSL non vi è dubbio che l'ente è legittimato a resistere allorchè la controversia riguardi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di legittimità di un debito.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 242 09/06/1994

COMUNE PROCIDA

Non sono ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21, del d. l. 8/1993 che non prevede per gli enti dissestati la perdita della capacità a stare in giudizio e l'interruzione dei procedimenti cognitivi. I Comuni, in quanto espressione di autonomia locale e portatori di interessi pubblici come enti esponenziali di collettività, non possono essere privati della capacità processuale (anche se il potere di agire e di transigere attribuito all'organo straordinario della procedura di liquidazione realizza in concreto un effetto simile), né la loro posizione é assimilabile a quella dell'imprenditore privato.

2. DOTAZIONE ORGANICA

Mobilità personale in sovrannumero

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE BASILICATA

SENTENZA 113 08/05/2001

COMUNE SANT'ANGELO LE FRATTE

La mancata messa in mobilità del personale col conseguente mancato contributo erariale non ravvisa danno erariale se maggiori esborsi o minori entrate da parte di un ente pubblico coincidono con minori esborsi o maggiori entrate per un altro ente pubblico.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 371 27/05/1998

MINISTERO INTERNO COMUNE GALLICCHIO

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL COMUNE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO CHE PRESCRIVE DI NON PROCEDERE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATE UNA TANTUM PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE MESSO IN MOBILITA'

Il ricorso deve essere accolto e il rimborso da parte del Ministero deve avvenire dalla data della prima delibera di rideterminazione della pianta organica.



CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 1802 14/01/1998

MINISTERO INTERNO COMUNE ALTOMONTE

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL COMUNE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO CHE PRESCRIVE DI NON PROCEDERE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATE UNA TANTUM PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE MESSO IN MOBILITA'

Il ricorso deve essere accolto e il rimborso da parte del Ministero deve avvenire dalla data della prima delibera di rideterminazione della pianta organica.

Prescrizioni ministeriali

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 371 27/05/1998

MINISTERO INTERNO COMUNE GALLICCHIO

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL COMUNE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO CHE PRESCRIVE DI NON PROCEDERE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATE UNA TANTUM PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE MESSO IN MOBILITA'

Il ricorso deve essere accolto e il rimborso da parte del Ministero deve avvenire dalla data della prima delibera di rideterminazione della pianta organica.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 1802 14/01/1998

MINISTERO INTERNO COMUNE ALTOMONTE

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL COMUNE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO CHE PRESCRIVE DI NON PROCEDERE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATE UNA TANTUM PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE MESSO IN MOBILITA'

Il ricorso deve essere accolto e il rimborso da parte del Ministero deve avvenire dalla data della prima delibera di rideterminazione della pianta organica.

Rinnovo incarico

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 7779 03/11/2010

COMUNE MORCONE

SENTENZA TAR NAPOLI **970/1997** DI RIGETTO AVVERSO LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONI DI RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI DISSESTO

Il ricorso è respinto in quanto in caso di dissesto non sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento relativo alla risoluzione di un rapporto di lavoro nei confronti di soggetti assunti a titolo precario e a orario ridotto in quanto trattasi di atto programmatico a contenuto generale volto alla riduzione delle spese e alla riorganizzazione complessiva del Comune.



T.A.R. ABRUZZO

SENTENZA 370 03/04/2003

MINISTERO INTERNO/COMUNE CHIETI

Il ricorso del comune contro il divieto ministeriale di rinnovo dell'incarico annuale di custode, è accolto in quanto l'art. 3, comma 23, della legge 24/12/1993 n. 537 poneva un divieto di assunzione di personale a tempo determinato che deve ritenersi riferibile a forme di assunzione "ex novo" e quindi non alla fattispecie in esame per la quale tra l'altro vi è copertura finanziaria dello Stato.

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 113 24/03/1999

COMUNE NAPOLI

Non sono ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da un dipendente al quale è stato negato il mantenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età a causa del dissesto, in quanto, premesso che non esiste un principio fondamentale della legislazione statale in base al quale vi sarebbe un diritto incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio per un biennio, e che, pertanto, non appare viziata, né sotto il profilo della disparità di trattamento, né sotto quello della assoluta irragionevolezza, la previsione di restringere drasticamente le possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il personale degli enti locali in condizioni di dissesto, sia in relazione alle contingenti esigenze di contenimento della spesa degli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto in considerazione della assoluta insufficienza di mezzi finanziari, sia per gli effetti indiretti nell'ambito degli organi burocratici dell'ente dissestato.

3. ENTRATE – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Mancata proroga contratto per internalizzazione servizio

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 2735 29/04/2009

COMUNE TARANTO

SENTENZA TAR LECCE 4256/2007 DI ACCOGLIMENTO PER ECCESSO DI POTERE DEL COMUNE CHE NON HA PROROGATO IL CONTRATTO ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI INTERNALIZZANDO IN DIFFORMITÀ ALLA BUONA AMMINISTRAZIONE E AL NON AGGRAVAMENTO DELLA POSIZIONE DEBITORIA PROPRI DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI DISSESTO

L'appello dell'Ente è accolto, il decreto del Ministro di approvazione dell'ipotesi di bilancio ex art. 261 non rappresenta convalida o conferma di singoli atti ma costituisce l'approvazione delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria. L'internalizzazione del servizio, fra le scelte che può compiere un'amministrazione in stato di dissesto appare sicuramente più consona al risanamento inquadrandosi in quei comportamenti virtuosi necessari ai fini di una corretta gestione, consentendo risparmi di spesa non certo compatibili con il canone dovuto al concessionario.

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 4256 17/12/2007

COMUNE TARANTO

Il ricorso è accolto per eccesso di potere del comune che non ha prorogato il contratto alla concessionaria del servizio gestione contravvenzioni internalizzando in difformità alla buona



amministrazione e al non aggravamento della posizione debitoria propri della dichiarazione dello stato di dissesto.

Obbligo elevazione al massimo per durata del dissesto

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CALABRIA DELIBERA 54 12/02/2009
COMUNE ROCCABERNARDA

Le determinazioni della misura delle aliquote e degli assetti tariffari per cinque anni sono un obbligo in capo all'amministrazione.

4. GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE

Ambito oggettivo cronologico

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 684 20/02/2006

COMUNE BENEVENTO

SENTENZA TAR NAPOLI 2409/2004 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA

L'appello è accolto in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL. La possibilità di includere nella procedura di dissesto i debiti derivanti da atti e fatti di gestione con riferimento al loro insorgere e non al loro accertamento definitivo ed irrevocabile era già evidente per l'evoluzione normativa dell'istituto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 683 20/02/2006

COMUNE BENEVENTO

SENTENZA TAR NAPOLI 2240/2004 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA

L'appello è accolto in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL prescindendo dal fatto che abbia o meno i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. La possibilità di includere nella procedura di dissesto i debiti derivanti da atti e fatti di gestione con riferimento al loro insorgere e non al loro accertamento definitivo ed irrevocabile era già evidente per l'evoluzione normativa dell'istituto.

Avvio del procedimento

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 1982 10/12/2012

OSL TARANTO

L'avviso di comunicazione di avvio del procedimento è doveroso fin dalle prime fasi dell'iter destinato a culminare nella proposta transattiva.



T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 2290 12/10/2009

OSL TARANTO

Nella procedura di liquidazione si applicano i termini della 241 del 1990 in quanto non diversamente disciplinati, il ricorso avverso il silenzio dell'OSL va fatto non oltre un anno dalla scadenza dei termini di notifica della decisione.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI

DECISIONE 5040 17/10/2008

MINISTERO INTERNO/OSL MARANO DI NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 4310/2003 DI RIGETTO DEL RICORSO PRESENTATO DAL CREDITORE PER L'ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA DA PARTE DELL'OSL

L'appello del creditore è respinto: l'OSL si è adeguato alla decisione del TAR provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento alla quale il creditore non ha fatto seguire alcun atto utile a suffragare la richiesta degli interessi; la riconosciuta salvezza degli atti adottati prima di una nuova norma non esclude la potestà dell'OSL di correggere eventuali vizi riscontrati negli atti pregressi, è da escludere l'ammissione alla massa passiva degli interessi di mora riconosciuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 342/1997, solo dopo il riconoscimento del debito potranno decorrere gli interessi sulle somme oggetto di riconoscimento.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 4310 02/05/2003

MINISTERO INTERNO/OSL MARANO DI NAPOLI

Il ricorso è respinto anche se la domanda incidentale di sospensione è stata accolta per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto l'OSL ha dato avviso dell'inizio di un nuovo procedimento. Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 347 del 1997 l'OSL può riconoscere solo i debiti nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente e di norma gli interessi non rivestirebbero tali caratteristiche. La salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 410 del 1998 non esclude la potestà di correggere gli eventuali vizi riscontrabili negli atti pregressi.

Competenze dell'OSL

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 162 13/01/2011

OSL/PROVINCIA DI NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 6569/2007 CHE HA RESPINTO LA RICHIESTA DEI DIPENDENTI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEGLI ATTI TRANSATTIVI PER NON RISPETTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO PATTUITO

L'Organo straordinario di liquidazione acquista la piena disponibilità di poteri, ivi compresa quella di provvedere al pagamento delle residue passività, solo in seguito all'intervenuta approvazione del piano di estinzione.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 896 25/02/2008

OSL NAPOLI

La competenza dei debiti del dissesto segue una logica pubblicistica speciale che connota l'intera disciplina del dissesto, ne consegue che ciò che rileva non è tanto la definizione della data di perfezionamento e di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, quanto quella dell'assunzione degli impegni di spesa nella programmazione amministrativa e finanziaria dell'ente.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 684 20/02/2006



COMUNE BENEVENTO

SENTENZA TAR NAPOLI [2409/2004](#) CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA

L'appello è accolto in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL. La possibilità di includere nella procedura di dissesto i debiti derivanti da atti e fatti di gestione con riferimento al loro insorgere e non al loro accertamento definitivo ed irrevocabile era già evidente per l'evoluzione normativa dell'istituto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 683 20/02/2006](#)

COMUNE BENEVENTO

SENTENZA TAR NAPOLI 2240/2004 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA

L'appello è accolto in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL prescindendo dal fatto che abbia o meno i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. La possibilità di includere nella procedura di dissesto i debiti derivanti da atti e fatti di gestione con riferimento al loro insorgere e non al loro accertamento definitivo ed irrevocabile era già evidente per l'evoluzione normativa dell'istituto.

T.A.R. CALABRIA

[SENTENZA 2026 22/11/2003](#)

MINISTERO INTERNO/OSL BRANCALEONE

Il ricorso, avverso la parziale ammissione del credito alla massa passiva, è inammissibile in quanto non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perchè il creditore non fa valere un interesse legittimo, connesso alla procedura del dissesto, ma la lesione del diritto di credito. L'OSL compie accertamenti e valutazioni di ordine tecnico non valutazioni di discrezionalità amministrativa.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

[DECISIONE 1025 05/07/2000](#)

MINISTERO INTERNO/OSL CHIETI

PARERE PER RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA CREDITORI AVVERSO LE DELIBERAZIONE DELL'OSL DI ESCLUSIONE E PARZIALE AMMISSIONE DEI DEBITI AL PIANO DI RILEVAZIONE

Nel parere della Sezione si precisa che l'OSL ha facoltà e non obbligo di acquisire consulenze per l'accertamento dei crediti da inserire nella massa passiva, non compete all'OSL il riscontro di legittimità degli atti dell'ente locale.

Consulenze

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

[DECISIONE 3914 14/05/2003](#)

MINISTERO INTERNO/OSL CHIETI

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL CREDITORE AVVERSO LA PARZIALE AMMISSIONE DEL DEBITO

Il ricorso deve essere respinto in quanto l'OSL ha ben motivato i propri atti, ritenendo le attestazioni comunali meritevoli di conferma, la consulenza prevista dall'articolo 253 del T. U. 267/2000 è facoltativa e non obbligatoria.



CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 1025 05/07/2000

MINISTERO INTERNO/OSL CHIETI

PARERE PER RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA CREDITORI AVVERSO LE DELIBERAZIONE DELL'OSL DI ESCLUSIONE E PARZIALE AMMISSIONE DEI DEBITI AL PIANO DI RILEVAZIONE

Nel parere della Sezione si precisa che l'OSL ha facoltà e non obbligo di acquisire consulenze per l'accertamento dei crediti da inserire nella massa passiva, non compete all'OSL il riscontro di legittimità degli atti dell'ente locale.

Diritto di accesso agli atti

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 20001 24/11/2008

OSL BENEVENTO

Non si rinvengono dubbi sulla legittimazione e l'interesse del creditore a chiedere l'accesso agli atti che lo riguardano che peraltro non presentano elementi di segretezza o riservatezza che ne autorizzino la sottrazione al generale principio di pubblicità-trasparenza.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 7646 15/05/2003

COMUNE/OSL FORIO

Il ricorso del creditore inserito nel dissesto, contro il divieto di accesso agli atti che lo riguardano relativamente al dissesto, è accolto in quanto lo stesso ha diritto di accesso agli atti relativi il proprio credito e giustamente sono stati richiesti all'ente, che detiene stabilmente il documento, mentre l'OSL, in base all'articolo 253 del Testo unico 267/2000 ha solamente un potere di accesso derivato. La legittimazione processuale passiva dell'OSL è limitata alle azioni esecutive e non si estende alle azioni di cognizione. L'OSL è dotato di una certa soggettività, derivante dalla norma e comportante un certo margine di autonomia, ma non acquisisce una piena soggettività giuridica né è organo dello Stato non essendovi espresse indicazioni testuali al riguardo.

Giurisdizione

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 546 24/01/2013

MINISTERO INTERNO/COMUNE CRISPANO

Ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto l'ammissione parziale di un credito alla massa passiva si fonda su valutazione di dati tecnici e non configura alcun tipo di potere discrezionale in capo all'organo straordinario della liquidazione trattandosi di un atto di mero accertamento che radica la giurisdizione del giudice ordinario.

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 1982 10/12/2012

OSL TARANTO

Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 80 del 2004 il cui articolo 7, comma 1 bis, che prevede che coloro che avevano proposto ricorso al Ministero dell'interno avverso la non ammissione del credito alla liquidazione straordinaria potevano proporre ricorso al giudice amministrativo o al Presidente della Repubblica, il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento una ipotesi autonoma ed ulteriore di giurisdizione del G.A.



CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[SENTENZA 5170 02/10/2012](#)

COMUNE TARANTO

SENTENZA TAR 1477/2011 DI DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Il Giudice amministrativo non può accertare autonomamente, sulla base dei poteri di cognizione propri del Giudice ordinario, la sussistenza e consistenza del credito e la domanda rivolta all'accertamento del diritto di credito fatto valere verso un Comune dissestato che non l'abbia riconosciuto rientra nella giurisdizione dell'A.G.O..

T.A.R. PUGLIA

[SENTENZA 254 09/02/2011](#)

OSL TARANTO

Spetta al Giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla lesione di diritti di credito nell'ambito della procedura di accertamento e liquidazione dei debiti ex artt. 252 e seguenti del decreto legislativo 267/2000.

T.A.R. VENETO

[SENTENZA 3854 16/12/2008](#)

OSL SPINEA

Le controversie per la determinazione dell'indennità di esproprio rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE CIVILI

[SENTENZA 28042 25/11/2008](#)

OSL SARNO

Il ricorso avverso la sentenza 350/2005 della Corte di Appello di Salerno è respinto in quanto la pretesa fatta valere dal creditore ha natura giuridica di interesse legittimo e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

T.A.R. CALABRIA

[SENTENZA 689 18/07/2007](#)

COMUNE ROCCAFORTE DEL GRECO

E' confermata la giurisdizione amministrativa per l'interesse legittimo dell'Ente avverso l'OSL.

T.A.R. CALABRIA

[SENTENZA 2026 22/11/2003](#)

MINISTERO INTERNO/OSL BRANCALEONE

Il ricorso, avverso la parziale ammissione del credito alla massa passiva, è inammissibile in quanto non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché il creditore non fa valere un interesse legittimo, connesso alla procedura del dissesto, ma la lesione del diritto di credito. L'OSL compie accertamenti e valutazioni di ordine tecnico non valutazioni di discrezionalità amministrativa.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 2968 27/06/2001](#)

MINISTERO INTERNO/OSL PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso è accolto, si ribadisce la discrezionalità dell'autorità amministrativa in ordine all'apprezzamento dell'utilità conseguita all'ente in relazione al riconoscimento di un debito fuori bilancio; sebbene gli atti impugnati siano imputabili all'OSL non vi è dubbio che l'ente è legittimato a resistere allorchè la controversia riguardi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di legittimità di un debito.

Legittimazione processuale



CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI

SENTENZA 3339 06/06/2011

MINISTERO INTERNO/OSL SAN LUCIDO

RICORSO AVVERSO SENTENZA 234/2006 DEL T.A.R. CALABRIA CHE AVEVA ACCOLTO LA RICHIESTA DI OTTEMPERANZA

Il ricorso originario è dichiarato inammissibile ed è annullata la sentenza di primo grado in quanto i ricorsi avverso l'OSL vanno notificati all'Ente e non al Ministero dell'interno.

T.A.R SARDEGNA

SENTENZA 241 03/03/2009

OSL THIESI

Il ricorso del creditore è accolto, il pagamento del credito deve avvenire ad opera del comune in quanto il credito vantato da parte ricorrente non presentava - alla data della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune - le note caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità, qualità ritenute necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto (cfr: Cons. St., sez. IV, 25 luglio 2000, n. 4125). In particolare, il credito di cui trattasi mancava di certezza, poiché - come affermato dal Commissario straordinario e non smentito da parte ricorrente - i responsabili dei servizi dell'ente non avevano ritenuto di rilasciare l'attestazione di cui all'art. 254, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. Il soggetto passivo del ricorso è quindi il Comune.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 4870 19/09/2007

MINISTERO INTERNO/COMUNE BORGIA

RICORSO DEL CREDITORE PER REVOCAZIONE DECISIONE 3712/2006 DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL COMUNE CHE HA RESPINTO LA DOMANDA GIUDIZIALE PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ESCLUSIONE OSL

La domanda è inammissibile in quanto non si ravvisa un errore di fatto nella precedente decisione.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 3712 21/06/2006

OSL/COMUNE BORGIA

SENTENZA TAR CALABRIA 604/2005 CONTENENTE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ESCLUSIONE DELL'OSL, L'AFFERMAZIONE DELLA ESISTENZA DEL CREDITO E CONSEGUENZIALE CONDANNA DELL'ORGANO STRAORDINARIO AL PAGAMENTO

L'appello è accolto, il contenuto della decisione del TAR invade ambiti riservati alla cognizione del giudice ordinario. L'OSL non è obbligatoriamente, anche se non è escluso, soggetto ex lege al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato essendo organo sostitutivo di quelli ordinari dell'Ente. L'attestazione negativa circa la sussistenza del debito determina che lo stesso non possa essere inserito nella massa passiva e neppure costituire oggetto di transazione. La formula è tassativa, nel senso che nel caso di attestazione negativa, il debito deve essere ritenuto insussistente

CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO SENTENZA 270 13/07/2005

OSL SOMMA VESUVIANA

L'appello è respinto in quanto l'OSL, che in materia ha le competenze primarie, non è stato chiamato in giudizio.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 1768 14/03/2005

COMUNE/OSL PONTELANDOLFO



E' respinta l'eccezione al patrocinio dell'OSL di un difensore di propria nomina anziché del foro erariale in quanto l'OSL, pur se nominato con D.P.R., deve qualificarsi come organo straordinario dell'amministrazione comunale e gli atti posti in essere dallo stesso sono imputabili direttamente all'amministrazione comunale. E' infondato il ricorso anche nella parte relativa al rigetto dell'OSL di includere nella massa passiva la pretesa qualificabile come una mera aspettativa.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 7646 15/05/2003

COMUNE/OSL FORIO

Il ricorso del creditore inserito nel dissesto, contro il divieto di accesso agli atti che lo riguardano relativamente al dissesto, è accolto in quanto lo stesso ha diritto di accesso agli atti relativi al proprio credito e giustamente sono stati richiesti all'ente, che detiene stabilmente il documento, mentre l'OSL, in base all'articolo 253 del Testo unico 267/2000 ha solamente un potere di accesso derivato. La legittimazione processuale passiva dell'OSL è limitata alle azioni esecutive e non si estende alle azioni di cognizione. L'OSL è dotato di una certa soggettività, derivante dalla norma e comportante un certo margine di autonomia, ma non acquisisce una piena soggettività giuridica né è organo dello Stato non essendovi espresse indicazioni testuali al riguardo.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 4225 06/08/2001

PROVINCIA NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 330/1995 CHE HA ACCOLTO IN PARTE IL RICORSO DEI DIPENDENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL LORO DIRITTO A PERCEPIRE GLI INTERESSI E LA RIVALUTAZIONE SU DIFFERENZE RETRIBUTIVE CORRISPOSTE IN RITARDO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE OSL

L'appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per coloro che nelle more dell'appello hanno sottoscritto una transazione. E' dichiarata infondata l'eccezione di legittimazione processuale a carico della sola OSL perché la dichiarazione di dissesto non priva l'ente della sua legittimazione a proporre appello avverso sentenze aventi ad oggetto debiti del periodo del dissesto.

L'appello è infine respinto per prescrizione del credito vantato dagli appellanti al momento della presentazione del ricorso.

Prescrizioni ministeriali

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CAMPANIA

DELIBERA 18 14/12/2007

OSL ISCHIA

Parere inammissibile per interferenza sulle attribuzioni che la legge demanda al Ministero dell'interno.

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 3640 16/10/2006

MINISTERO INTERNO/OSL VICO DEL GARGANO

Il ricorso del comune, avverso la delibera OSL di presa d'atto del decreto ministeriale di integrazione del piano di estinzione e il relativo decreto, è irricevibile in quanto presentato oltre il termine utile perché l'eventuale lesione verso l'ente deve essere fatta risalire direttamente al decreto ministeriale e non alla delibera dell'OSL.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 13956 26/11/2003

MINISTERO INTERNO



Il ricorso dell'OSL del comune di Napoli, contro le prescrizioni inserite nel decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, è accolto. La revisione straordinaria dei residui attivi spetta all'ente e non all'O.S.L; l'approvazione del piano di estinzione presuppone che l'attività dell'O.S.L sia definita e che il Ministero giudichi la validità e la correttezza delle scelte già operate dall'O.S.L. senza inserire future prescrizioni; lo straordinario remunerato al personale dipendente deve essere nei limiti delle 30 ore mensili, spetta all'Ente e non all'OSL il recupero delle eccedenze già erogate previa valutazione dell'utilità e arricchimento per l'ente; la normativa non contempla la potestà dell'O.S.L. di dettare raccomandazioni o di costituire fondi vincolati per oneri successivi alla chiusura del dissesto; col rendiconto finale si devono definire gli eventuali scostamenti dal piano approvato.

Procedura semplificata

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 1982 10/12/2012

OSL TARANTO

La proposta di transazione formulata dall'OSL è certamente lesiva e autonomamente impugnabile.

T.A.R. SICILIA

SENTENZA 1925 22/07/2004

OSL CATENANUOVA

La mancanza di un rapporto contrattuale (disciplinare di incarico) giustifica l'esclusione dalla massa passiva, la mancata valutazione da parte dell'OSL di adottare la procedura semplificata non è motivo di ricorso.

Rendiconto finale

T.A.R. CALABRIA

SENTENZA 689 18/07/2007

COMUNE ROCCAFORTE DEL GRECO

Il rendiconto è l'attuazione del piano di estinzione approvato con decreto ministeriale la cui mancata impugnativa a tempo debito ha determinato il consolidarsi delle sue previsioni. La competenza a riscuotere le somme rimaste sospese nel rendiconto (ruoli acqua e rifiuti solidi urbani) spetta agli organi di gestione ordinaria. E' confermata la giurisdizione amministrativa per l'interesse legittimo dell'Ente avverso l'OSL.

Soggettività OSL

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO PUGLIA

DELIBERA 16 18/12/2007

OSL TARANTO

Posizione di indipendenza tra OSL e Ente; esclusiva competenza OSL sulla valutazione dei debiti.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 7646 15/05/2003

COMUNE/OSL FORIO

Il ricorso del creditore inserito nel dissesto, contro il divieto di accesso agli atti che lo riguardano relativamente al dissesto, è accolto in quanto lo stesso ha diritto di accesso agli atti relativi il proprio credito e giustamente sono stati richiesti all'ente, che detiene stabilmente il documento, mentre l'OSL, in base all'articolo 253 del Testo unico 267/2000 ha solamente un potere di accesso derivato. La legittimazione processuale passiva dell'OSL è limitata alle azioni esecutive e non si



estende alle azioni di cognizione. L'OSL è dotato di una certa soggettività, derivante dalla norma e comportante un certo margine di autonomia, ma non acquisisce una piena soggettività giuridica né è organo dello Stato non essendovi espresse indicazioni testuali al riguardo.

Termini

T.A.R. CAMPANIA
OSL BENEVENTO

[SENTENZA 12032 16/09/2004](#)

Il credito vantato dal creditore, pur essendo accertato con sentenza dopo il periodo del dissesto, ha il proprio titolo costitutivo in un fatto anteriore e deve essere inserito nella massa passiva della liquidazione anche se la sentenza è successiva al disposto dell'articolo 5 della legge 140/2004 che, essendo una norma di interpretazione autentica (avendo la funzione di chiarire il significato di una norma previgente) sfugge alla regola di cui all'articolo 11 delle preleggi secondo la quale la legge non dispone che per l'avvenire. I termini entro i quali l'OSL deve svolgere i propri lavori non sono perentori per evitare, con la sua decadenza, la paralisi della procedura del dissesto e l'impossibilità di pagare i creditori.

CORTE COSTITUZIONALE
OSL ISCHIA

[ORDINANZA 83 27/03/2003](#)

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 253 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare la procedura volta al risanamento degli enti locali per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto, non prevede espressamente e/o non imponga termini perentori ma semplicemente dilatori per il completamento di detta procedura.

5. MASSA PASSIVA

Accantonamento somme vertenze in corso

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I
MINISTERO INTERNO/OSL STRONGOLI

[DECISIONE 5115 17/12/2003](#)

**PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESENTATO DAL CREDITORE AVVERSO IL NON ACCANTONAMENTO DELLE
SOMME PER DEBITI IN CONTESTAZIONE**

Il ricorso è inammissibile per il principio dell'alternatività in base al quale quando l'atto amministrativo sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I
MINISTERO INTERNO/OSL SPINEA

[DECISIONE 3196 23/04/2003](#)

**PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESENTATO DAL COMUNE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO
DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI ESTINZIONE NELLA PARTE RELATIVA
ALL'ACCANTONAMENTO DEL DEBITO PER VERTENZA IN CORSO**



Il ricorso deve essere respinto ritenendo valido quanto deciso dall'OSL relativamente all'accantonamento della somma oggetto di transazione non accettata dal creditore.

Ambito oggettivo cronologico

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 856 04/03/2008

COMUNE NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 10547/2005 DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DAL DISSESTO DI DEBITO IN QUANTO SUCCESSIVO AL PERIODO DI COMPETENZA

L'appello dell'Ente è fondato in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito, anche se accertato giudizialmente nel 2002, si è verificato prima della dichiarazione del dissesto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 6439 21/11/2005

COMUNE BENEVENTO

SENTENZA TAR NAPOLI 1204/2004 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA

L'appello è accolto in quanto il debito si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL. La normativa di riferimento individua il momento in cui insorge la competenza dell'OSL nell'insorgere dell'obbligazione e non nell'acquisizione del titolo della certezza, liquidità ed esigibilità.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV

DECISIONE 544 04/02/2003

COMUNE ISCHIA

SENTENZA TAR NAPOLI 556/2000 DI NON ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO

L'appello è respinto in quanto la normativa del dissesto non consente al creditore di agire in sede giurisdizionale con le azioni esecutive in quanto la sua soddisfazione deve aver luogo nell'ambito di una procedura amministrativa concorsuale e il giudice dell'ottemperanza non può adottare misure volte alla soddisfazione del ricorrente in violazione del principio della par condicio creditorum.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV

DECISIONE 5329 06/10/2000

COMUNE NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 3927/1998 DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

L'appello è respinto e si conferma la sentenza. Sono precluse le azioni esecutive finché il credito non viene portato a conoscenza dell'OSL e lo stesso non abbia assunto in proposito le proprie determinazioni. Un fattore meramente occasionale, quale la formazione del giudicato, non può comportare, se non con ingiustificata disparità di trattamento, che i crediti della stessa natura possano subire trattamenti difformi a seconda che il giudicato si sia formato prima o dopo un determinato momento, ma sempre nel corso della procedura liquidatoria.

Ammissione debiti alla liquidazione



T.A.R. LAZIO

SENTENZA 68 21/01/2013

COMUNE VELLETRI

La particolare natura del debito (attività di pubblica beneficenza) non implica l'inapplicabilità dell'articolo 248, comma 2, del TUEL né lo sottrae alla gestione commissariale in quanto la procedura di liquidazione dei debiti degli enti dissestati è essenzialmente dominata dal principio della par condicio creditorum.

CORTE DEI CONTI SEZIONI GIURISDIZIONALE CALABRIA

SENTENZA 383 16/06/2010

OSL SATRIANO

Il fenomeno del dissesto finanziario è stato interessato nel corso degli anni da numerosi interventi legislativi e giurisdizionali che hanno potuto condizionare l'iter delle procedure di dissesto con una eccessiva lunghezza dei tempi previsti. Ne consegue che non si possano addebitare specifiche responsabilità all'OSL in ordine alla maggiore maturazione di interessi e di rivalutazione sui debiti.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

SENTENZA 28042 25/11/2008

OSL SARNO

Il ricorso avverso la sentenza 350/2005 della Corte di Appello di Salerno teso al riconoscimento dell'ammissione del debito per revisione prezzi alla massa passiva a titolo di acconto è respinto in quanto l'OSL non ha il potere di procedere al riconoscimento ed alla liquidazione di una sola parte del debito lasciando aperta la definizione della posizione debitoria.

CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

SENTENZA 12 27/12/2007

COMUNE/OSL

Il debito da sentenza matura alla data del deposito in cancelleria della stessa.

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO PUGLIA

DELIBERA 16 18/12/2007

OSL TARANTO

Posizione di indipendenza tra OSL e Ente; esclusiva competenza OSL sulla valutazione dei debiti.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 856 04/03/2008

COMUNE NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 10547/2005 DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DAL DISSESTO DI DEBITO IN QUANTO SUCCESSIVO AL PERIODO DI COMPETENZA

L'appello dell'Ente è fondato in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito, anche se accertato giudizialmente nel 2002, si è verificato prima della dichiarazione del dissesto.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 896 25/02/2008

OSL NAPOLI

La competenza dei debiti del dissesto segue una logica pubblicistica speciale che connota l'intera disciplina del dissesto, ne consegue che ciò che rileva non è tanto la definizione della data di perfezionamento e di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, quanto quella dell'assunzione degli impegni di spesa nella programmazione amministrativa e finanziaria dell'ente.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 7638 20/07/2006

MINISTERO INTERNO/OSL NAPOLI



Il ricorso di un Commissario ad acta avverso la parziale ammissione del proprio compenso alla massa passiva, è inammissibile perché in sostanza si contesta la quantificazione del compenso stabilito dal CORECO sull'errato presupposto che l'OSL abbia il potere di entrare nel merito delle singole poste passive comunali e di rideterminare in melius la pretesa.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 6807 08/06/2006

OSL ISCHIA

L'OSL, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 140/2004, ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.

Scopo della norma del dissesto è quello di isolare i costi economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell'ente e di evitare che le scelte gestionali pregresse continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi.

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 188 12/01/2006

MINISTERO INTERNO/OSL GAGLIANO DEL CAPO

Il ricorso è respinto in quanto i soggetti interessati non hanno fornito nessuna idonea prova volta a contestare la determinazione del credito fatta dall'OSL mentre la normativa del dissesto prevede che i soggetti interessati offrano all'OSL la concreta dimostrazione delle proprie ragioni.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 20573 22/12/2005

OSL FRATTAMINORE

L'OSL, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 140/2004, ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.

Scopo della norma del dissesto è quello di isolare i costi economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell'ente e di evitare che le scelte gestionali pregresse continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 10547 03/08/2005

OSL NAPOLI

Il ricorso per non far rientrare il credito nella competenza temporale del dissesto è accolto in quanto, non emergendo dagli atti elementi comprovanti una diversa data, lo stesso trova la propria fonte in fatti di gestione che devono farsi risalire alla data di notifica dell'atto di citazione del giudizio civile che è successivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 5003 28/04/2005

MINISTERO INTERNO/OSL ISCHIA

Il ricorso del creditore tendente a far escludere il debito dalla competenza dell'OSL è respinto in quanto la vicenda che ha originato il credito vantato e determinato con il lodo si è verificata prima della formazione dell'ipotesi di bilancio.



Attestazione responsabili dei servizi

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE BASILICATA SENTENZA 237 21/11/2005
OSL POTENZA

La scelta dell'OSL di inserire nella massa passiva il debito determinato da transazione illegittima ed illecita, da imputare ai funzionari che lo hanno generato, nella funzionalizzazione delle procedure del dissesto in assenza di un chiaro rigore normativo inibitorio, non appare pienamente difforme dalla legge. La ratio della procedura e del dissesto stesso è quella di consentire all'Ente, attraverso percorsi semplici e privilegiati di azzerare in tempi brevi le conseguenze di una gestione disordinata. La presenza dell'attestazione si rivela assorbente, proprio in quanto proveniente da soggetti preposti alla conoscenza minuta e particolare di quel settore in favore del quale la prestazione è stata effettuata, rispetto agli altri elementi di prova che nella complessa e straordinaria gestione di un Comune in stato di "liquidazione" in quanto gravato da dissesto finanziario sarebbero di difficoltosa reperibilità.

Blocco interessi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE SENTENZA 1097 22/01/2010
OSL ALTAVILLA SILENTINA

Il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 5 marzo 2004 che aveva confermato il diritto del creditore ad ottenere il riconoscimento degli interessi è respinto in quanto gli stessi durante il dissesto sono solamente sospesi.

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CAMPANIA DELIBERA 45 22/12/2009
OSL SAN PIETRO INFINE

I debiti continuano a produrre interessi, restano non opponibili ed esclusi dalla massa passiva fino al rendiconto; il debito determinato con sentenza deve essere riconosciuto dal C.C. e ammesso dall'OSL alla massa passiva.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE SENTENZA 2095 30/01/2008
OSL NAPOLI

Il ricorso è accolto e viene cassata la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21 ottobre 2002 che aveva dichiarato inammissibile la domanda del creditore diretta ad ottenere il riconoscimento degli interessi, in quanto le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse essendo gli interessi solamente sospesi.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE SENTENZA 8062 31/03/2007
COMUNE GUIDONIA MONTECELIO

Il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'11 novembre 2002 che aveva dichiarato inammissibile la domanda del creditore diretta ad ottenere il riconoscimento degli interessi è respinto in quanto gli stessi durante il dissesto sono sospesi.

T.A.R. CAMPANIA
COMUNE NAPOLI

SENTENZA 3379 04/04/2006



Gli interessi maturati dopo la data del deposito della sentenza in cancelleria e non inseriti nella massa passiva possono essere richiesti all'ente solo dopo l'approvazione del rendiconto finale di cui all'articolo 256 del Testo Unico 267/2000.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 242 09/06/1994

OSL PROCIDA

Non sono ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21, del d. l. 8/1993 relativamente alla cristallizzazione dei debiti degli enti locali "dissestati" che non solo è giustificata dall'apertura della procedura concorsuale di liquidazione, intesa a realizzare la "par condicio creditorum" e ad impedire l'ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore, ma vale semplicemente ad escludere che la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dopo la deliberazione di dissesto siano opponibili alla procedura concorsuale ed ammessi alla massa passiva, restando invece integra la facoltà dei creditori di azionare tali diritti nei confronti dell'ente pubblico una volta che questo sia tornato "in bonis".

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 269 07/07/1998

OSL PROCIDA

Non sono ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 4, anche in combinato disposto con l'art. 89, comma 11, e degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 in quanto è erroneo il presupposto che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti nei confronti di esso non producano interessi e non siano soggetti a rivalutazione monetaria: tali frutti ed accessori, secondo quanto la già affermato (sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994) in riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimanendo soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva.

mentre resta integra - secondo un'interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che è da preferire in quanto non si presta ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale - la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Ne' per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell'ente locale e far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato.

Competenza

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CAMPANIA

DELIBERA 45 22/12/2009

OSL SAN PIETRO INFINE

I debiti continuano a produrre interessi, restano non opponibili ed esclusi dalla massa passiva fino al rendiconto; il debito determinato con sentenza deve essere riconosciuto dal C.C. e ammesso dall'OSL alla massa passiva.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 6807 08/06/2006

OSL ISCHIA



L'OSL, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 140/2004, ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.

Scopo della norma del dissesto è quello di isolare i costi economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell'ente e di evitare che le scelte gestionali pregresse continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi.

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO SARDEGNA DELIBERA 6 27/07/2004
COMUNE/OSL THIESI

Le somme utilizzate per cassa devono essere ricostituite con i mezzi posti a disposizione dall'ordinamento. I debiti riconosciuti dal Consiglio comunale sono ammessi dall'OSL alla massa passiva.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V
COMUNE BENEVENTO

DECISIONE 6439 21/11/2005

SENTENZA TAR NAPOLI 1204/2004 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA

L'appello è accolto in quanto il debito si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL. La normativa di riferimento individua il momento in cui insorge la competenza dell'OSL nell'insorgere dell'obbligazione e non nell'acquisizione del titolo della certezza, liquidità ed esigibilità.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 20573 22/12/2005

OSL FRATTAMINORE

L'OSL, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 140/2004, ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.

Scopo della norma del dissesto è quello di isolare i costi economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell'ente e di evitare che le scelte gestionali pregresse continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 5003 28/04/2005

MINISTERO INTERNO/OSL ISCHIA

Il ricorso del creditore tendente a far escludere il debito dalla competenza dell'OSL è respinto in quanto la vicenda che ha originato il credito vantato e determinato con il lodo si è verificata prima della formazione dell'ipotesi di bilancio.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE
COMUNE NAPOLI

SENTENZA 6801 05/05/2003

Il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 31 gennaio 2001 che aveva dichiarato inammissibile la domanda del creditore di procedere con il pignoramento è respinto in quanto il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente dissestato perdura sino alla data di approvazione del rendiconto da parte dell'OSL e riguarda tutti i debiti che rientrano nella competenza dell'OSL, competenza che si riferisce a tutto l'indebitamento maturatosi



al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio a prescindere dal fatto che il debito possenga o no i requisiti per essere incluso nella massa passiva.

Crediti da lavoro dipendente

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 942 18/02/2009

OSL/PROVINCIA DI NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI **717/2006** CHE HA RESPINTO LA RICHIESTA DEI DIPENDENTI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEGLI ATTI TRANSATTIVI PER NON RISPETTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO PATTUITO

L'appello presentato dai creditori è respinto in quanto la Commissione straordinaria della liquidazione non era nella piena disponibilità dei poteri necessari per una puntuale osservanza dei termini contrattuali.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 896 25/02/2008

OSL NAPOLI

La competenza dei debiti del dissesto segue una logica pubblicistica speciale che connota l'intera disciplina del dissesto, ne consegue che ciò che rileva non è tanto la definizione della data di perfezionamento e di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, quanto quella dell'assunzione degli impegni di spesa nella programmazione amministrativa e finanziaria dell'ente.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 9974 08/07/2004

OSL/PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso dei dipendenti teso ad annullare la transazione sottoscritta con l'OSL, è respinto in quanto il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro sancito dall'articolo 2113 del C.C. non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza in quanto la rinuncia di parte del credito non concerne più il credito retributivo ma il credito per interessi e rivalutazione nascente da sentenza che è integralmente rimesso alla disponibilità delle parti.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 9975 08/07/2004

OSL/PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso dei dipendenti teso ad annullare la transazione sottoscritta con l'OSL, è respinto in quanto il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro sancito dall'articolo 2113 del C.C. non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza in quanto la rinuncia di parte del credito non concerne più il credito retributivo ma il credito per interessi e rivalutazione nascente da sentenza che è integralmente rimesso alla disponibilità delle parti.

Debiti da sentenza

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CAMPANIA

DELIBERA 45 22/12/2009

OSL SAN PIETRO INFINE

I debiti continuano a produrre interessi, restano non opponibili ed esclusi dalla massa passiva fino al rendiconto; il debito determinato con sentenza deve essere riconosciuto dal C.C. e ammesso dall'OSL alla massa passiva.

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CALABRIA

DELIBERA 51 12/02/2009



COMUNE JACURSO

La transazione di una sentenza può comprendere anche spese ed oneri accessori alla stessa.

CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE [SENTENZA 12 27/12/2007](#)

COMUNE/OSL

Il debito da sentenza matura alla data del deposito in cancelleria della stessa.

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO SARDEGNA [DELIBERA 14 09/11/2006](#)

COMUNE/OSL THIESI

I debiti derivanti da espropri realizzati prima del dissesto, con sentenza successiva, devono essere inseriti dall'OSL con utilizzo della parte di somma vincolata; l'Ente deve trasferire all'OSL le eventuali somme vincolate accantonate per tali espropri; l'OSL deve trovare le risorse per pagare il passivo.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 717 18/01/2006](#)

OSL PROVINCIA DI NAPOLI

Il ricorso dei dipendenti teso ad annullare la transazione sottoscritta con l'OSL, è respinto in quanto il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro sancito dall'articolo 2113 del C.C. non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza in quanto la rinuncia di parte del credito non concerne più il credito retributivo ma il credito per interessi e rivalutazione nascente da sentenza che è integralmente rimesso alla disponibilità delle parti.

Gestione vincolata

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO SARDEGNA [DELIBERA 14 09/11/2006](#)

COMUNE/OSL THIESI

I debiti derivanti da espropri realizzati prima del dissesto, con sentenza successiva, devono essere inseriti dall'OSL con utilizzo della parte di somma vincolata; l'Ente deve trasferire all'OSL le eventuali somme vincolate accantonate per tali espropri; l'OSL deve trovare le risorse per pagare il passivo.

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO SARDEGNA [DELIBERA 6 27/07/2004](#)

COMUNE/OSL THIESI

Le somme utilizzate per cassa devono essere ricostituite con i mezzi posti a disposizione dall'ordinamento. I debiti riconosciuti dal Consiglio comunale sono ammessi dall'OSL alla massa passiva.

Onere della prova

T.A.R. PUGLIA

[SENTENZA 188 12/01/2006](#)

MINISTERO INTERNO/OSL GAGLIANO DEL CAPO

Il ricorso è respinto in quanto i soggetti interessati non hanno fornito nessuna idonea prova volta a contestare la determinazione del credito fatta dall'OSL mentre la normativa del dissesto prevede che i soggetti interessati offrano all'OSL la concreta dimostrazione delle proprie ragioni.



Prescrizione

CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO SENTENZA 22 12/01/2006
OSL OTTAVIANO

Danno per maggior somma corrisposta alla ditta a seguito lodo arbitrale; eccezione di prescrizione.

CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO SENTENZA 270 13/07/2005
OSL SOMMA VESUVIANA

L'appello è respinto in quanto l'OSL, che in materia ha le competenze primarie, non è stato chiamato in giudizio.

Procedure esecutive pendenti

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 149 14/04/1994
OSL GUIDONIA MONTECELIO

Non sono ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 3, del d. l. 8/1993 in merito all'ammissione dei debiti relativi alle procedure esecutive dichiarate estinte dal Giudice.

Transazione debiti

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CALABRIA DELIBERA 51 12/02/2009
COMUNE JACURSO

La transazione di una sentenza può comprendere anche spese ed oneri accessori alla stessa.

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE BASILICATA SENTENZA 237 21/11/2005
OSL POTENZA

La scelta dell'OSL di inserire nella massa passiva il debito determinato da transazione illegittima ed illecita, da imputare ai funzionari che lo hanno generato, nella funzionalizzazione delle procedure del dissesto in assenza di un chiaro rigore normativo inibitorio, non appare pienamente difforme dalla legge. La ratio della procedura e del dissesto stesso è quella di consentire all'Ente, attraverso percorsi semplici e privilegiati di azzerare in tempi brevi le conseguenze di una gestione disordinata. La presenza dell'attestazione si rivela assorbente, proprio in quanto proveniente da soggetti preposti alla conoscenza minuta e particolare di quel settore in favore del quale la prestazione è stata effettuata, rispetto agli altri elementi di prova che nella complessa e straordinaria gestione di un Comune in stato di "liquidazione" in quanto gravato da dissesto finanziario sarebbero di difficoltosa reperibilità.

CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO SENTENZA 270 13/07/2005
OSL SOMMA VESUVIANA

L'appello è respinto in quanto l'OSL, che in materia ha le competenze primarie, non è stato chiamato in giudizio.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V DECISIONE 942 18/02/2009
OSL/PROVINCIA DI NAPOLI



SENTENZA TAR NAPOLI [717/2006](#) CHE HA RESPINTO LA RICHIESTA DEI DIPENDENTI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEGLI ATTI TRANSATTIVI PER NON RISPETTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO PATTUITO

L'appello presentato dai creditori è respinto in quanto la Commissione straordinaria della liquidazione non era nella piena disponibilità dei poteri necessari per una puntuale osservanza dei termini contrattuali.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 717 18/01/2006](#)

OSL PROVINCIA DI NAPOLI

Il ricorso dei dipendenti teso ad annullare la transazione sottoscritta con l'OSL, è respinto in quanto il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro sancito dall'articolo 2113 del C.C. non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza in quanto la rinuncia di parte del credito non concerne più il credito retributivo ma il credito per interessi e rivalutazione nascente da sentenza che è integralmente rimesso alla disponibilità delle parti.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 9974 08/07/2004](#)

OSL/PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso dei dipendenti teso ad annullare la transazione sottoscritta con l'OSL, è respinto in quanto il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro sancito dall'articolo 2113 del C.C. non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza in quanto la rinuncia di parte del credito non concerne più il credito retributivo ma il credito per interessi e rivalutazione nascente da sentenza che è integralmente rimesso alla disponibilità delle parti.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 9975 08/07/2004](#)

OSL/PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso dei dipendenti teso ad annullare la transazione sottoscritta con l'OSL, è respinto in quanto il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro sancito dall'articolo 2113 del C.C. non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza in quanto la rinuncia di parte del credito non concerne più il credito retributivo ma il credito per interessi e rivalutazione nascente da sentenza che è integralmente rimesso alla disponibilità delle parti.

6. ESCLUSIONE DALLA MASSA PASSIVA

Attestazione responsabili dei servizi

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 7045 12/11/2009](#)

COMUNE/OSL NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 311/1998 DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI OTTEMPERANZA AL GIUDICATO

E' illegittima la decisione del giudice dell'ottemperanza che ha censurato l'attestazione del Responsabile resa in senso negativo perché la stessa ha una valenza endoprocedimentale spettando di fatto all'OSL di accertare i debiti.

T.A.R. LAZIO

[SENTENZA 6411 02/07/2009](#)

OSL BENEVENTO



Ai fini dell'ammissione di un debito alla massa passiva è ininfluenza la mancanza dell'attestazione del Responsabile comunale in presenza di elementi giustificativi del debito.

T.A.R SARDEGNA

SENTENZA 241 03/03/2009

OSL THIESI

Il ricorso del creditore è accolto, il pagamento del credito deve avvenire ad opera del comune in quanto il credito vantato da parte ricorrente non presentava - alla data della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune - le note caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità, qualità ritenute necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto (cfr: Cons. St., sez. IV, 25 luglio 2000, n. 4125). In particolare, il credito di cui trattasi mancava di certezza, poiché - come affermato dal Commissario straordinario e non smentito da parte ricorrente - i responsabili dei servizi dell'ente non avevano ritenuto di rilasciare l'attestazione di cui all'art. 254, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. Il soggetto passivo del ricorso è quindi il Comune.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 4870 19/09/2007

MINISTERO INTERNO/COMUNE BORGIA

RICORSO DEL CREDITORE PER REVOCAZIONE DECISIONE 3712/2006 DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL COMUNE CHE HA RESPINTO LA DOMANDA GIUDIZIALE PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' DELL'ESCLUSIONE OSL

La domanda è inammissibile in quanto non si ravvisa un errore di fatto nella precedente decisione.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 3712 21/06/2006

OSL/COMUNE BORGIA

SENTENZA TAR CALABRIA 604/2005 CONTENENTE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ESCLUSIONE DELL'OSL, L'AFFERMAZIONE DELLA ESISTENZA DEL CREDITO E CONSEQUENZIALE CONDANNA DELL'ORGANO STRAORDINARIO AL PAGAMENTO

L'attestazione negativa circa la sussistenza del debito determina che lo stesso non possa essere inserito nella massa passiva e neppure costituire oggetto di transazione. La formula è tassativa, nel senso che nel caso di attestazione negativa, il debito deve essere ritenuto insussistente

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 3914 14/05/2003

MINISTERO INTERNO/OSL CHIETI

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL CREDITORE AVVERSO LA PARZIALE AMMISSIONE DEL DEBITO

Il ricorso deve essere respinto in quanto l'OSL ha ben motivato i propri atti, ritenendo le attestazioni comunali meritevoli di conferma, la consulenza prevista dall'articolo 253 del T. U. 267/2000 è facoltativa e non obbligatoria.

Competenza

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 7045 12/11/2009

COMUNE/OSL NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 311/1998 DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI OTTEMPERANZA AL GIUDICATO



E' illegittima la decisione del giudice dell'ottemperanza che ha censurato l'attestazione del Responsabile resa in senso negativo perché la stessa ha una valenza endoprocedimentale spettando di fatto all'OSL di accertare i debiti.

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 1547 18/06/2009

MINISTERO INTERNO/COMUNE MIGGIANO

Il ricorso del comune avverso l'esclusione del debito per competenze professionali di cui al decreto del Ministro approvativo del piano di estinzione è accolto in quanto il debito era stato riconosciuto dal Consiglio comunale in base all'applicazione della normativa in vigore nel 1994 che prevedeva l'ammissione alla massa passiva dei soli debiti riconosciuti dal consiglio comunale e solamente riformulato dall'OSL successivamente con transazione.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA

DECISIONE 409 29/06/2005

MINISTERO INTERNO/OSL CAMPOREALE

SENTENZA TAR PALERMO 1103/2000 CHE HA RESPINTO IL RICORSO DEL CREDITORE AVVERSO L'ESCLUSIONE DELL'OSL PER MANCANZA DI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE PRETESE

L'appello è respinto in quanto: il mancato riconoscimento del debito è fondato su una valutazione analitica degli elementi negativi, l'attività che il Commissario ha esplicito rientra nei poteri che la norma gli consentiva e rimetteva alla sua discrezionalità (attestazione del responsabile, elementi di prova, decisione allo stato degli atti).

Crediti da lavoro dipendente

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 6333 15/10/2009

OSL/PROVINCIA DI NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [18478/2004](#) DI NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEBITI DA LAVORO A SEGUITO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA

L'appello è respinto in quanto il dissesto finanziario, che deve garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, è motivo sufficiente a giustificare l'adozione di atti di autotutela relativamente a provvedimenti implicanti un indebito esborso di denaro.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 169 06/02/2008

MINISTERO INTERNO/OSL SALVITELLE

Il ricorso di un dipendente ammesso parzialmente alla massa passiva è inammissibile in quanto la deliberazione dell'OSL è diventata inoppugnabile in seguito alla mancata proposizione del ricorso giurisdizionale dopo la formazione del silenzio rigetto sul ricorso proposto a suo tempo al Ministero dell'interno dall'interessata.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 671 17/01/2006

MINISTERO INTERNO/OSL PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso, avverso l'esclusione del rimborso dei canoni di locazioni pagati dal custode comunale per mancata attribuzione dell'alloggio gratuito, è respinto in quanto l'alloggio di servizio è previsto nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per un più efficiente e puntuale espletamento del servizio e la norma non prevede alcuna discrezionalità dell'ente nell'attribuzione dell'indennità sostitutiva dell'alloggio gratuito.



T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 18478 07/12/2004

OSL/PROVINCIA DI NAPOLI

Il ricorso non è accolto in quanto è giustificata l'adozione di atti di autotutela relativamente a provvedimenti implicanti un indebito esborso di denaro pubblico anche se relativo a debiti da lavoro precedentemente riconosciuti. La giurisdizione è quella del giudice amministrativo in quanto: la procedura di liquidazione dei debiti di un ente dissestato è attuata mediante un articolato procedimento amministrativo preordinato all'emanazione di atti di natura autoritativa, il destinatario degli atti adottati in autotutela è titolare di interessi legittimi, la controversia riguarda il rapporto di pubblico impiego nel periodo anteriore al 1/7/1998.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 5478 17/12/2001

MINISTERO INTERNO/OSL NAPOLI

Il ricorso dei dipendenti avverso la delibera OSL di esclusione successiva alla transazione del debito, è accolto in quanto l'ammissione alla massa passiva di una pretesa creditoria derivante da una transazione, che non sia nulla o annullata, rappresenta un atto dovuto e non eludibile e una volta che la transazione sia stipulata non residuano in capo all'OSL margini discrezionali nella formazione della massa passiva. La formazione del cd. "silenzio-rigetto" su di un ricorso amministrativo ha essenzialmente l'effetto di rendere esperibile il rimedio del ricorso giurisdizionale, che va tuttavia proposto contro il provvedimento di base direttamente e concretamente lesivo, e non già contro una fittizia decisione tacita, di contenuto negativo, sul ricorso amministrativo. La contestazione relativa al comportamento omissivo dell'autorità ministeriale si rivela "in parte qua" inammissibile.

Crediti per competenze professionali

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 3116 05/06/2009

MINISTERO INTERNO/OSL ARPAISE

Il ricorso del creditore è accolto in quanto la mancanza di un contratto formale non è sufficiente motivo di esclusione mentre non può negarsi che l'attività progettuale risulti di dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente essendo immediatamente ed effettivamente utilizzabile dall'Ente che nel caso specifico ha utilizzato il progetto per richiedere un finanziamento regionale. Il quantum dovuto deve essere però liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato cui spetta il rimborso delle spese nonché ciò di cui si è arricchito il patrimonio dell'altra parte.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 4870 19/09/2007

MINISTERO INTERNO/COMUNE BORGIA

RICORSO DEL CREDITORE PER REVOCAZIONE DECISIONE [3712/2006](#) DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL COMUNE CHE HA RESPINTO LA DOMANDA GIUDIZIALE PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' DELL'ESCLUSIONE OSL

La domanda è inammissibile in quanto non si ravvisa un errore di fatto nella precedente decisione.

T.A.R. SICILIA

SENTENZA 256 30/01/2006

MINISTERO INTERNO/OSL GIBELLINA

Il ricorso, avverso la non ammissione del credito per irregolarità del conferimento, per mancata previsione della prescritta copertura finanziaria e per la mancanza di una formale approvazione del progetto esecutivo, è parzialmente accolto in quanto la prestazione ha prodotto utilità ed arricchimento dell'ente.



T.A.R. SICILIA

[SENTENZA 1925 22/07/2004](#)

OSL CATENANUOVA

La mancanza di un rapporto contrattuale (disciplinare di incarico) giustifica l'esclusione dalla massa passiva, la mancata valutazione da parte dell'OSL di adottare la procedura semplificata non è motivo di ricorso.

Giurisdizione

T.A.R. LAZIO

[SENTENZA 3562 09/04/2013](#)

OSL MENTANA

Il ricorso avverso l'esclusione dalla massa attiva del debito per rimborso spese legali sostenute da un dipendente comunale in un procedimento penale è inammissibile per difetto di giurisdizione.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 18478 07/12/2004](#)

OSL/PROVINCIA DI NAPOLI

Il ricorso non è accolto in quanto è giustificata l'adozione di atti di autotutela relativamente a provvedimenti implicanti un indebito esborso di denaro pubblico anche se relativo a debiti da lavoro precedentemente riconosciuti. La giurisdizione è quella del giudice amministrativo in quanto: la procedura di liquidazione dei debiti di un ente dissestato è attuata mediante un articolato procedimento amministrativo preordinato all'emanazione di atti di natura autoritativa, il destinatario degli atti adottati in autotutela è titolare di interessi legittimi, la controversia riguarda il rapporto di pubblico impiego nel periodo anteriore al 1/7/1998.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 2968 27/06/2001](#)

MINISTERO INTERNO/OSL PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso è accolto, si ribadisce la discrezionalità dell'autorità amministrativa in ordine all'apprezzamento dell'utilità conseguita all'ente in relazione al riconoscimento di un debito fuori bilancio; sebbene gli atti impugnati siano imputabili all'OSL non vi è dubbio che l'ente è legittimato a resistere allorchè la controversia riguardi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di legittimità di un debito.

Interessi

T.A.R. SICILIA

[SENTENZA 1004 07/04/2010](#)

MINISTERO INTERNO/OSL MASCALI

Il ricorso è infondato in quanto gli interessi richiesti dai ricorrenti, derivanti da una procedura amministrativa illegittima, non implicano alcuna utilità o arricchimento per l'Ente; le disposizioni in tema di enti locali dissestati derogano agli ordinari principi civilistici, il parametro della legittimità dell'agire amministrativo va ricavato nella specifica normativa di settore.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 3787 08/07/2009](#)

OSL SORIANO CALABRO

In base alla deroga speciale al codice civile della legge professionale ingegneri ed architetti gli interessi sulle parcelle di detti professionisti decorrono dopo 60 giorni dalla consegna della parcella vistata, il ricorrente non ha provato di aver presentato al Comune di Soriano Calabro richieste di



pagamento in data anteriore alla dichiarazione di dissesto, in ogni caso la decorrenza degli interessi durante il periodo del dissesto è sospesa.

T.A.R. LAZIO

[SENTENZA 6402 02/07/2009](#)

MINISTERO INTERNO/OSL POTENZA

Il ricorso è respinto in quanto si dichiara che l'esclusione degli interessi di mora, sulla tassa di registrazione di una sentenza, è arbitraria né è sorretta da validi argomenti ma non contiene l'esplicitazione concreta di alcuna, e non apodittica, argomentazione idonea ad evidenziare perché la motivazione di esclusione è arbitraria ovvero idonea ad evidenziare gli argomenti giuridici in forza dei quali essa è da reputarsi non corretta.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI

[DECISIONE 5040 17/10/2008](#)

MINISTERO INTERNO/OSL MARANO DI NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [4310/2003](#) DI RIGETTO DEL RICORSO PRESENTATO DAL CREDITORE PER L'ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA DA PARTE DELL'OSL

E' da escludere l'ammissione alla massa passiva degli interessi di mora riconosciuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 342/1997, solo dopo il riconoscimento del debito potranno decorrere gli interessi sulle somme oggetto di riconoscimento.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 4310 02/05/2003](#)

MINISTERO INTERNO/OSL MARANO DI NAPOLI

Il ricorso è respinto anche se la domanda incidentale di sospensione è stata accolta per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto l'OSL ha dato avviso dell'inizio di un nuovo procedimento. Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 347 del 1997 l'OSL può riconoscere solo i debiti nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente e di norma gli interessi non rivestirebbero tali caratteristiche. La salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 410 del 1998 non esclude la potestà di correggere gli eventuali vizi riscontrabili negli atti pregressi.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 4225 06/08/2001](#)

PROVINCIA NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 330/1995 CHE HA ACCOLTO IN PARTE IL RICORSO DEI DIPENDENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL LORO DIRITTO A PERCEPIRE GLI INTERESSI E LA RIVALUTAZIONE SU DIFFERENZE RETRIBUTIVE CORRISPOSTE IN RITARDO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE OSL

L'appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per coloro che nelle more dell'appello hanno sottoscritto una transazione. E' dichiarata infondata l'eccezione di legittimazione processuale a carico della sola OSL perché la dichiarazione di dissesto non priva l'ente della sua legittimazione a proporre appello avverso sentenze aventi ad oggetto debiti del periodo del dissesto.

L'appello è infine respinto per prescrizione del credito vantato dagli appellanti al momento della presentazione del ricorso.

Mancanza di documentazione

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 3116 05/06/2009](#)

MINISTERO INTERNO/OSL ARPAISE



Il ricorso del creditore è accolto in quanto la mancanza di un contratto formale non è sufficiente motivo di esclusione mentre non può negarsi che l'attività progettuale risulti di dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente essendo immediatamente ed effettivamente utilizzabile dall'Ente che nel caso specifico ha utilizzato il progetto per richiedere un finanziamento regionale. Il quantum dovuto deve essere però liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato cui spetta il rimborso delle spese nonché ciò di cui si è arricchito il patrimonio dell'altra parte.

T.A.R. SICILIA
OSL MASCALI

[SENTENZA 1562 28/08/2008](#)

Il debito deve essere ammesso in quanto il comune non ha dato prova dell'avvenuto pagamento.

T.A.R. SICILIA
OSL CATENANUOVA

[SENTENZA 1925 22/07/2004](#)

La mancanza di un rapporto contrattuale (disciplinare di incarico) giustifica l'esclusione dalla massa passiva, la mancata valutazione da parte dell'OSL di adottare la procedura semplificata non è motivo di ricorso.

Mancanza requisiti fondamentali: certezza liquidità ed esigibilità

T.A.R. CAMPANIA
PROVINCIA OSL NAPOLI

[SENTENZA 569 24/01/2013](#)

Il debito escluso per inesistenza di provvedimenti regolarmente approvati di conferimento dell'incarico de quo non suffragato da idonea documentazione ovvero per i quali difettano i presupposti per individuare un'utilità o arricchimento per l'Ente a seguito delle prestazioni rese, non ha il carattere della certezza che insieme alla liquidità ed esigibilità costituisce condizione necessaria per l'inserimento nella massa passiva (con salvezza dell'accertamento giurisdizionale dinanzi alla competente A.G.O.).

T.A.R. SARDEGNA
OSL THIESI

[SENTENZA 241 03/03/2009](#)

Il ricorso del creditore è accolto, il pagamento del credito deve avvenire ad opera del comune in quanto il credito vantato da parte ricorrente non presentava - alla data della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune - le note caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità, qualità ritenute necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto (cfr: Cons. St., sez. IV, 25 luglio 2000, n. 4125). In particolare, il credito di cui trattasi mancava di certezza, poiché - come affermato dal Commissario straordinario e non smentito da parte ricorrente - i responsabili dei servizi dell'ente non avevano ritenuto di rilasciare l'attestazione di cui all'art. 254, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. Il soggetto passivo del ricorso è quindi il Comune.

T.A.R. CAMPANIA
MINISTERO INTERNO/OSL PERTOSA

[SENTENZA 55 31/01/2006](#)

Il ricorso, per la non ammissione del credito vantato dal Tesoriere comunale, è respinto in quanto oggetto della competenza dell'OSL sono tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione antecedenti il dissesto, tuttavia per quanto ampio, l'ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti privi del requisito della certezza in ordine sia all'an debeatur che al quantum della pretesa.



T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 1768 14/03/2005

COMUNE/OSL PONTELANDOLFO

E' respinta l'eccezione al patrocinio dell'OSL di un difensore di propria nomina anziché del foro erariale in quanto l'OSL, pur se nominato con D.P.R., deve qualificarsi come organo straordinario dell'amministrazione comunale e gli atti posti in essere dallo stesso sono imputabili direttamente all'amministrazione comunale. E' infondato il ricorso anche nella parte relativa al rigetto dell'OSL di includere nella massa passiva la pretesa qualificabile come una mera aspettativa.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 5788 12/11/2001

COMUNE NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 516/2001 DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

L'appello è accolto perché il debito derivante dal giudicato, divenuto esecutivo dopo la dichiarazione del dissesto, non poteva essere incluso nella massa passiva in quanto privo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi dei necessari requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 2968 27/06/2001

MINISTERO INTERNO/OSL PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso è accolto, si ribadisce la discrezionalità dell'autorità amministrativa in ordine all'apprezzamento dell'utilità conseguita all'ente in relazione al riconoscimento di un debito fuori bilancio; sebbene gli atti impugnati siano imputabili all'OSL non vi è dubbio che l'ente è legittimato a resistere allorchè la controversia riguardi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di legittimità di un debito.

Motivazione

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 3134 03/12/2008

MINISTERO INTERNO/OSL LIMBADI

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL CREDITORE AVVERSO L'ESCLUSIONE DAL PIANO DI RILEVAZIONE

Il ricorso è inammissibile per il principio dell'alternatività in base al quale quando l'atto amministrativo sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 4319 09/01/2008

MINISTERO INTERNO/OSL GROTTOLE

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL CREDITORE AVVERSO L'ESCLUSIONE DAL PIANO DI RILEVAZIONE

La Sezione esprime parere negativo confermando l'esclusione dell'OSL in merito alla tipologia del presunto debito per danni a seguito del terremoto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 3914 14/05/2003

MINISTERO INTERNO/OSL CHIETI



**PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESENTATO DAL CREDITORE AVVERSO LA PARZIALE AMMISSIONE DEL DEBITO**

Il ricorso deve essere respinto in quanto l'OSL ha ben motivato i propri atti, ritenendo le attestazioni comunali meritevoli di conferma, la consulenza prevista dall'articolo 253 del T. U. 267/2000 è facoltativa e non obbligatoria.

T.A.R. CALABRIA

[SENTENZA 1492 28/11/2000](#)

OSL CASTROLIBERO

L'esclusione di un debito dalla massa passiva, motivata su parere legale con argomenti incidenti sulla controversa quantificazione del credito, è illegittima. La legge ascrive all'OSL un vero e proprio obbligo, ai fini dell'ammissione del credito alla massa passiva, di verificare, tramite istruttoria, se ed in quali limiti l'ente abbia tratto vantaggio dalla prestazione di beni e servizi forniti da terzi pretesi creditori.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

[DECISIONE 568 28/10/1998](#)

MINISTERO INTERNO COMUNE SANT'ALESSIO SICULO

**PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESENTATO DAL COMUNE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO
DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI ESTINZIONE NELLA PARTE RELATIVA AI DEBITI
ESCLUSI**

Il ricorso deve essere accolto per evidente difetto di motivazione nelle esclusioni operate dall'OSL

Prescrizione del credito

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

[SENTENZA 303 18/01/2011](#)

COMUNE NAPOLI

**SENTENZA TAR NAPOLI 8401/2006 CHE HA ACCOLTO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
DEL CREDITO PER DECORRENZA TERMINE QUINQUENNALE**

L'appello è respinto in quanto per consolidata giurisprudenza lo stato di dissesto preclude nei confronti dell'ente unicamente le azioni esecutive per i debiti che rientrano nelle competenze dell'Organo straordinario, ma non impedisce il decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell'ente, né l'instaurazione di azioni di accertamento dei crediti.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 4225 06/08/2001](#)

PROVINCIA NAPOLI

**SENTENZA TAR NAPOLI 330/1995 CHE HA ACCOLTO IN PARTE IL RICORSO DEI
DIPENDENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL LORO DIRITTO A PERCEPIRE GLI
INTERESSI E LA RIVALUTAZIONE SU DIFFERENZE RETRIBUTIVE CORRISPOSTE IN
RITARDO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE OSL**

L'appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per coloro che nelle more dell'appello hanno sottoscritto una transazione. E' dichiarata infondata l'eccezione di legittimazione processuale a carico della sola OSL perché la dichiarazione di dissesto non priva l'ente della sua legittimazione a proporre appello avverso sentenze aventi ad oggetto debiti del periodo del dissesto.

L'appello è infine respinto per prescrizione del credito vantato dagli appellanti al momento della presentazione del ricorso.



Prescrizioni ministeriali

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 1547 18/06/2009

MINISTERO INTERNO/COMUNE MIGGIANO

Il ricorso del comune avverso l'esclusione del debito per competenze professionali di cui al decreto del Ministro approvativo del piano di estinzione è accolto in quanto il debito era stato riconosciuto dal Consiglio comunale in base all'applicazione della normativa in vigore nel 1994 che prevedeva l'ammissione alla massa passiva dei soli debiti riconosciuti dal consiglio comunale e solamente riformulato dall'OSL successivamente con transazione.

T.A.R. TOSCANA

SENTENZA 2904 01/10/2007

MINISTERO INTERNO COMUNE BAGNI DI LUCCA

Il ricorso del Comune, avverso il decreto di approvazione del piano di estinzione nella parte relativa alla individuazione dei responsabili dei debiti per spese di rappresentanza, è respinto. E' confermata l'esclusione operata dall'OSL e, approvata con decreto ministeriale, in quanto all'epoca tali debiti non potevano essere riconosciuti.

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 3639 16/10/2006

MINISTERO INTERNO COMUNE DI VICO DEL GARGANO

Il ricorso dell'Ente, avverso il decreto del Ministro approvativo del piano di estinzione nella parte relativa all'esclusione dei debiti, è inammissibile per mancata precisa contestazione giuridica.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 55 31/01/2006

MINISTERO INTERNO/OSL PERTOSA

Il ricorso, per la non ammissione del credito vantato dal Tesoriere comunale, è respinto in quanto oggetto della competenza dell'OSL sono tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione antecedenti il dissesto, tuttavia per quanto ampio, l'ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti privi del requisito della certezza in ordine sia all'an debeatur che al quantum della pretesa.

T.A.R. LAZIO

SENTENZA 210 15/04/2004

MINISTERO INTERNO COMUNE GIULIANO DI ROMA

Il ricorso del comune avverso il decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione che conferma i debiti esclusi dall'OSL è inammissibile per carenza di interesse, la legittimazione a ricorrere compete non già al Comune ma ai soggetti a carico dei quali saranno poste le spese non riconosciute dopo l'individuazione da parte del consiglio comunale dei responsabili.

Responsabili debiti esclusi

T.A.R. TOSCANA

SENTENZA 2904 01/10/2007

MINISTERO INTERNO COMUNE BAGNI DI LUCCA

Il ricorso del Comune, avverso il decreto di approvazione del piano di estinzione nella parte relativa alla individuazione dei responsabili dei debiti per spese di rappresentanza, è respinto. E' confermata l'esclusione operata dall'OSL e, approvata con decreto ministeriale, in quanto all'epoca tali debiti non potevano essere riconosciuti.



Silenzio rigetto

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI

[DECISIONE 861 16/02/2010](#)

MINISTERO INTERNO/OSL MARANO DI NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [396/2009](#) DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO AVVERSO L'ESCLUSIONE OPERATA DALL'OSL CONFERMATO DAL SILENZIO RIGETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO SUL RICORSO IMPROPRIO

L'appello è respinto in quanto i ricorrenti dovevano impugnare nei termini il silenzio rigetto di cui all'articolo 254, comma 6, del decreto legislativo 267/2000.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 169 06/02/2008](#)

MINISTERO INTERNO/OSL SALVITELLE

Il ricorso di un dipendente ammesso parzialmente alla massa passiva è inammissibile in quanto la deliberazione dell'OSL è diventata inoppugnabile in seguito alla mancata proposizione del ricorso giurisdizionale dopo la formazione del silenzio rigetto sul ricorso proposto a suo tempo al Ministero dell'interno dall'interessata.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI

[DECISIONE 3439 09/06/2006](#)

MINISTERO INTERNO/OSL MINTURNO

SENTENZA TAR ROMA 13245/2000 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO CONTRO IL SILENZIO RIGETTO SUL RICORSO AMMINISTRATIVO EX ART. 87, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 77/1995

Il ricorso è inammissibile in quanto dalla natura del silenzio non deriva in concreto un obbligo di rideterminazione a carico dell'Amministrazione centrale.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

[DECISIONE 1769 04/05/2005](#)

MINISTERO INTERNO/OSL ALTOMONTE

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRO IL SILENZIO RIGETTO SUL RICORSO AMMINISTRATIVO EX ART. 87, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 77/1995

Il ricorso deve essere accolto nella parte concernente il silenzio rigetto del Ministero dell'interno.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 5478 17/12/2001](#)

MINISTERO INTERNO/OSL PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso dei dipendenti avverso la delibera OSL di esclusione successiva alla transazione del debito, è accolto in quanto l'ammissione alla massa passiva di una pretesa creditoria derivante da una transazione, che non sia nulla o annullata, rappresenta un atto dovuto e non eludibile e una volta che la transazione sia stipulata non residuano in capo all'OSL margini discrezionali nella formazione della massa passiva. La formazione del cd. "silenzio-rigetto" su di un ricorso amministrativo ha essenzialmente l'effetto di rendere esperibile il rimedio del ricorso giurisdizionale, che va tuttavia proposto contro il provvedimento di base direttamente e concretamente lesivo, e non già contro una fittizia decisione tacita, di contenuto negativo, sul ricorso amministrativo. La contestazione relativa al comportamento omissivo dell'autorità ministeriale si rivela "in parte qua" inammissibile.



CONSIGLIO DI STATO COMMISSIONE SPECIALE

DECISIONE 1242 17/01/2001

MINISTERO INTERNO

PARERE SUL SILENZIO RIGETTO SUL RICORSO AMMINISTRATIVO EX ART. 87, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 77/1995

Dalla natura del silenzio deriva in concreto un obbligo a carico dell'Amministrazione centrale di provvedere, se pur tardivamente.

Transazione

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 2098 05/11/2008

MINISTERO INTERNO/OSL NAPOLI

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL CREDITORE AVVERSO L'ESCLUSIONE DAL PIANO DI RILEVAZIONE

La Sezione prende atto della rinuncia del ricorso per avvenuta transazione con clausola espressa di rinuncia alle azioni intentate e/o ancora da intentare per il riconoscimento del credito.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 5478 17/12/2001

MINISTERO INTERNO/OSL PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso dei dipendenti avverso la delibera OSL di esclusione successiva alla transazione del debito, è accolto in quanto l'ammissione alla massa passiva di una pretesa creditoria derivante da una transazione, che non sia nulla o annullata, rappresenta un atto dovuto e non eludibile e una volta che la transazione sia stipulata non residuano in capo all'OSL margini discrezionali nella formazione della massa passiva. La formazione del cd. "silenzio-rigetto" su di un ricorso amministrativo ha essenzialmente l'effetto di rendere esperibile il rimedio del ricorso giurisdizionale, che va tuttavia proposto contro il provvedimento di base direttamente e concretamente lesivo, e non già contro una fittizia decisione tacita, di contenuto negativo, sul ricorso amministrativo. La contestazione relativa al comportamento omissivo dell'autorità ministeriale si rivela "in parte qua" inammissibile.

7. ESECUZIONE DEL GIUDICATO

Ambito oggettivo cronologico

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 856 04/03/2008

COMUNE NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 10547/2005 DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DAL DISSESTO DI DEBITO IN QUANTO SUCCESSIVO AL PERIODO DI COMPETENZA

L'appello dell'Ente è fondato in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito, anche se accertato giudizialmente nel 2002, si è verificato prima della dichiarazione del dissesto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 1381 15/03/2006



COMUNE NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [10810/2003](#) CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER L'OTTEMPERANZA AL GIUDICATO PER RISARCIMENTO DANNI

E' dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del pagamento del debito, l'appello nel suo petitum sostanziale è accolto in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito accertato giudizialmente nel 2000 si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 1227 08/03/2006

COMUNE ISCHIA

SENTENZA TAR NAPOLI [8620/2004](#) CHE HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE IL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO PER PROCEDURA IN ESSERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 268 BIS DEL TESTO UNICO 267/2000

L'appello è rigettato perché il credito è ricompreso nella procedura straordinaria di liquidazione, non merita accoglimento, per mancanza dell'onere della prova, il rilievo secondo cui l'articolo 268 bis non troverebbe applicazione perché il Comune non avrebbe provveduto agli accantonamenti obbligatori di somme previste dall'articolo stesso.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 684 20/02/2006

COMUNE BENEVENTO

SENTENZA TAR NAPOLI [2409/2004](#) CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA

L'appello è accolto in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL. La possibilità di includere nella procedura di dissesto i debiti derivanti da atti e fatti di gestione con riferimento al loro insorgere e non al loro accertamento definitivo ed irrevocabile era già evidente per l'evoluzione normativa dell'istituto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 683 20/02/2006

COMUNE BENEVENTO

SENTENZA TAR NAPOLI 2240/2004 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA

L'appello è accolto in quanto ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL prescindendo dal fatto che abbia o meno i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. La possibilità di includere nella procedura di dissesto i debiti derivanti da atti e fatti di gestione con riferimento al loro insorgere e non al loro accertamento definitivo ed irrevocabile era già evidente per l'evoluzione normativa dell'istituto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

DECISIONE 6439 21/11/2005

COMUNE BENEVENTO

SENTENZA TAR NAPOLI [1204/2004](#) CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA

L'appello è accolto in quanto il debito si è verificato prima della dichiarazione del dissesto e quindi è di competenza dell'OSL. La normativa di riferimento individua il momento in cui insorge la competenza dell'OSL nell'insorgere dell'obbligazione e non nell'acquisizione del titolo della certezza, liquidità ed esigibilità.

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 10547 03/08/2005



OSL NAPOLI

Il ricorso per non far rientrare il credito nella competenza temporale del dissesto è accolto in quanto, non emergendo dagli atti elementi comprovanti una diversa data, lo stesso trova la propria fonte in fatti di gestione che devono farsi risalire alla data di notifica dell'atto di citazione del giudizio civile che è successivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 1035 03/03/2004](#)

COMUNE ISCHIA

SENTENZA TAR NAPOLI [6270/2002](#) CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

L'appello dell'Ente è accolto perché il credito è ricompreso nella procedura straordinaria di liquidazione. E quindi sottratto alle procedure esecutive.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 2409 27/02/2004](#)

OSL/COMUNE BENEVENTO

I crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione del dissesto non entrano nella massa passiva della liquidazione anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente anche se si tratta invero di un orientamento non del tutto univoco (ad esempio Cassazione Civile 13234/1999).

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV

[DECISIONE 544 04/02/2003](#)

COMUNE ISCHIA

SENTENZA TAR NAPOLI 556/2000 DI NON ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO

L'appello è respinto in quanto la normativa del dissesto non consente al creditore di agire in sede giurisdizionale con le azioni esecutive in quanto la sua soddisfazione deve aver luogo nell'ambito di una procedura amministrativa concorsuale e il giudice dell'ottemperanza non può adottare misure volte alla soddisfazione del ricorrente in violazione del principio della par condicio creditorum.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 5788 12/11/2001](#)

COMUNE NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [516/2001](#) DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

L'appello è accolto perché il debito derivante dal giudicato, divenuto esecutivo dopo la dichiarazione del dissesto, non poteva essere incluso nella massa passiva in quanto privo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi dei necessari requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV

[DECISIONE 5329 06/10/2000](#)

COMUNE NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 3927/1998 DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

L'appello è respinto e si conferma la sentenza. Sono precluse le azioni esecutive finché il credito non viene portato a conoscenza dell'OSL e lo stesso non abbia assunto in proposito le proprie determinazioni. Un fattore meramente occasionale, quale la formazione del giudicato, non può comportare, se non con ingiustificata disparità di trattamento, che i crediti della stessa natura



possano subire trattamenti difformi a seconda che il giudicato si sia formato prima o dopo un determinato momento, ma sempre nel corso della procedura liquidatoria.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 12032 16/09/2004](#)

OSL BENEVENTO

Il credito vantato dal creditore, pur essendo accertato con sentenza dopo il periodo del dissesto, ha il proprio titolo costitutivo in un fatto anteriore e deve essere inserito nella massa passiva della liquidazione anche se la sentenza è successiva al disposto dell'articolo 5 della legge 140/2004 che, essendo una norma di interpretazione autentica (avendo la funzione di chiarire il significato di una norma previgente) sfugge alla regola di cui all'articolo 11 delle preleggi secondo la quale la legge non dispone che per l'avvenire. I termini entro i quali l'OSL deve svolgere i propri lavori non sono perentori per evitare, con la sua decadenza, la paralisi della procedura del dissesto e l'impossibilità di pagare i creditori.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 2409 27/02/2004](#)

OSL/COMUNE BENEVENTO

I crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione del dissesto non entrano nella massa passiva della liquidazione anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente anche se si tratta invero di un orientamento non del tutto univoco (ad esempio Cassazione Civile 13234/1999).

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 1204 02/02/2004](#)

OSL/COMUNE BENEVENTO

I crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione del dissesto non entrano nella massa passiva della liquidazione anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 10810 04/08/2003](#)

COMUNE/OSL NAPOLI

Il ricorso del creditore è accolto in quanto, in aderenza alle conclusioni del Consiglio di Stato (5778/2001), i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione del dissesto non entrano nella massa passiva della liquidazione anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 6270 10/10/2002](#)

COMUNE ISCHIA

Il ricorso del creditore per ottenere il pagamento del proprio credito al di fuori delle procedure del dissesto, è accolto in quanto in base alle conclusioni del Consiglio di Stato (5778/2001) i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione del dissesto non entrano nella massa passiva della liquidazione anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 516 31/01/2001](#)

COMUNE NAPOLI



Il ricorso è inammissibile in quanto la circostanza che manchi un titolo esecutivo ed i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, non escludono che il debito derivante da una responsabilità contrattuale o extracontrattuale si è verificato fin dal momento dell'illecito che ne è l'origine. Sarebbe incongruo che un debito incontestato subisca un trattamento peggiore rispetto un debito analogo ma controverso, sorto nel medesimo periodo di formazione dello stato di dissesto dell'ente e originato magari dagli stessi accadimenti gestionali, e ciò per il mero fatto che vi è o meno un contenzioso pendente.

Blocco azioni esecutive

T.A.R. LAZIO

[SENTENZA 8837 16/09/2009](#)

COMUNE ROMA

Lo stato di dissesto non preclude l'emanazione della pronuncia giurisdizionale (di esecuzione del giudicato) ma solo le conseguenti azioni esecutive sino alla data di approvazione del rendiconto finale.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE

[SENTENZA 8062 31/03/2007](#)

COMUNE GUIDONIA MONTECELIO

Il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'11 novembre 2002 che aveva dichiarato inammissibile la domanda del creditore è respinto in quanto il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente dissestato perdura sino alla data di approvazione del rendiconto da parte dell'OSL e riguarda tutti i debiti che rientrano nella competenza dell'OSL, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano o meno i requisiti per essere inclusi nella massa passiva.

T.A.R. SICILIA

[SENTENZA 1444 14/09/2006](#)

OSL RAMACCA

Il ricorso del creditore per l'esecuzione del decreto ingiuntivo è estinto in quanto, ai sensi dell'articolo 248 del Testo Unico 267/2000, il Tribunale dichiara l'estinzione del procedimento liquidando l'importo dovuto rimettendo però all'OSL la funzione propositiva di un piano di estinzione dei debiti. La tutela della concorsualità comporta l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA

[DECISIONE 451 26/07/2006](#)

COMUNE MASCALI

SENTENZA TARS CATANIA 1241/2001 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

L'appello è respinto in quanto la somma in contestazione è stata pagata. Viene comunque ribadito che il divieto delle azioni esecutive, compreso il giudizio di ottemperanza, attiene a tutti i debiti fino a che l'OSL non abbia provveduto con il riconoscimento o l'esclusione.

T.A.R. CALABRIA

[SENTENZA 234 01/03/2006](#)

MINISTERO INTERNO/OSL SAN LUCIDO

Il ricorso è in parte accolto in quanto le norme in materia di dissesto non inibiscono ai singoli creditori di chiedere il giudizio di ottemperanza per la quantificazione dell'importo spettante, all'uopo viene nominato un commissario ad acta. Il divieto dell'articolo 248 del Testo Unico



riguarda le azioni propriamente esecutive, che inciderebbero sulla par condicio credito rum, e non quelle aventi un contenuto sostanzialmente cognitorio.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 2326 10/05/2005](#)

COMUNE ARDEA

SENTENZA TAR LAZIO 2022/1996 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO

L'appello dell'Ente è accolto per il divieto di intraprendere o proseguire le azioni esecutive nei confronti dell'ente dissestato.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 94 14/01/2005](#)

OSL NAPOLI

Il ricorso è inammissibile per il divieto di azioni esecutive nei confronti di debiti di competenza OSL fino al rendiconto ex articolo 256, comma 11, del Testo unico 267/2000.

CORTE COSTITUZIONALE

[SENTENZA 155 21/04/1994](#)

OSL PROCIDA

Non sono ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21 del d. l. 8/1993 in merito all'estinzione delle procedure esecutive individuali ivi disposte.

Giudizio di ottemperanza

TAR PUGLIA

[SENTENZA 192 07/02/2013](#)

COMUNE SAN NICANDRO GARGANICO

Nel novero delle procedure esecutive è da ricomprendere anche quelle per l'ottemperanza al giudicato di cui all'art. 112 c.p.a..

TAR SICILIA

[SENTENZA 5 07/01/2013](#)

COMUNE COMISO

Il giudizio di ottemperanza che ha ad oggetto provvedimenti di pagamento di somme di denaro è in tutto e per tutto equiparabile al giudizio di esecuzione e pertanto rientra nella disposizione dell'articolo 248, comma 2, del TUEL.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV

[SENTENZA 226 19/01/2012](#)

COMUNE ISCHIA

SENTENZA TAR NAPOLI [1208/2010](#) DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL RICORRENTE PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

Il divieto di un'azione esecutiva nei confronti dell'ente dissestato va esteso a tutte le azioni tra le quali anche il giudizio di ottemperanza.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 7045 12/11/2009](#)

COMUNE/OSL NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 311/1998 DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI OTTEMPERANZA AL GIUDICATO

E' illegittima la decisione del giudice dell'ottemperanza che ha censurato l'attestazione del Responsabile resa in senso negativo perché la stessa ha una valenza endoprocedimentale spettando



di fatto all'OSL di accertare i debiti. L'inibitoria delle azioni esecutive si estende anche alle azioni di ottemperanza.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA

DECISIONE 451 26//07/2006

COMUNE MASCALI

SENTENZA TARS CATANIA 1241/2001 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

L'appello è respinto in quanto la somma in contestazione è stata pagata. Viene comunque ribadito che il divieto delle azioni esecutive, compreso il giudizio di ottemperanza, attiene a tutti i debiti fino a che l'OSL non abbia provveduto con il riconoscimento o l'esclusione.

T.A.R. CALABRIA

SENTENZA 234 01/03/2006

MINISTERO INTERNO/OSL SAN LUCIDO

Il ricorso è in parte accolto in quanto le norme in materia di dissesto non inibiscono ai singoli creditori di chiedere il giudizio di ottemperanza per la quantificazione dell'importo spettante, all'uopo viene nominato un commissario ad acta. Il divieto dell'articolo 248 del Testo Unico riguarda le azioni propriamente esecutive, che inciderebbero sulla par condicio credito rum, e non quelle aventi un contenuto sostanzialmente cognitorio.

8. MASSA ATTIVA

Alienazione beni comunali

CORTE DEI CONTI III SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO SENTENZA 293 24/09/2008

OSL LIMATOLA

Mancato maggiore introito dalla vendita di un immobile per il finanziamento della massa passiva: danno da inescusabile approssimazione e negligenza nella cura dell'interesse dell'ente.

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA

SENTENZA 209 27/02/2006

OSL LIMATOLA

Mancato maggiore introito dalla vendita di un immobile per il finanziamento della massa passiva: danno da inescusabile approssimazione e negligenza nella cura dell'interesse dell'ente.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV

DECISIONE 5044 25/09/2000

MINISTERO INTERNO/OSL SAN DEMETRIO CORONE

SENTENZA TAR CALABRIA 556/1998 DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER DIFETTO DI INTERESSE CONTRO LA VENDITA OPERATA DALL'OSL DI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO AD UN AMMINISTRATORE

La sentenza è confermata in quanto con il ricorso sono stati impugnati gli atti presupposti alla vendita e l'eventuale accoglimento non recherebbe alcun vantaggio restando impregiudicata la l'inclusione del bene tra quelli ricompresi nel piano di estinzione, approvato dal Ministero dell'interno. La tutela può essere fatta valere, nelle sedi competenti, sia in ordine alla pretesa inesistenza della vendita, in quanto il bene sarebbe gravato da usi civici, sia in ordine alla dedotta violazione dell'articolo 1471 del codice civile.



CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 1293 18/06/1997

MINISTERO INTERNO COMUNE UCRIA

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL COMUNE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI ESTINZIONE NELLA CUI MASSA PASSIVA SONO INSERITI DEBITI DA ESPROPRIO FINANZIATI DALL'OSL NON CON MUTUO MA CON LA VENDITA DI PATRIMONIO COMUNALE IN PARTE INDISPONIBILE

Il ricorso deve essere accolto per quanto riguarda l'errato inserimento, nell'elenco degli immobili da alienare, di beni gravati da vincolo di destinazione che l'OSL ha effettuato nella presunzione che il comune fosse consenziente e quindi favorevole a mutarne la destinazione. La Sezione ritiene invece apprezzabile la linea dell'OSL che ha privilegiato l'alternativa di procurarsi le risorse necessarie al risanamento mediante l'alienazione del patrimonio rispetto al mutuo per finanziare gli oneri da esproprio che avrebbe posto a carico della collettività nazionale l'onere dell'aggiustamento.

Gestione residui attivi

T.A.R. CAMPANIA

SENTENZA 13956 26/11/2003

MINISTERO INTERNO

Il ricorso dell'OSL del comune di Napoli, contro le prescrizioni inserite nel decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, è accolto. La revisione straordinaria dei residui attivi spetta all'ente e non all'O.S.L; l'approvazione del piano di estinzione presuppone che l'attività dell'O.S.L sia definita e che il Ministero giudichi la validità e la correttezza delle scelte già operate dall'O.S.L. senza inserire future prescrizioni; lo straordinario remunerato al personale dipendente deve essere nei limiti delle 30 ore mensili, spetta all'Ente e non all'OSL il recupero delle eccedenze già erogate previa valutazione dell'utilità e arricchimento per l'ente; la normativa non contempla la potestà dell'OSL di dettare raccomandazioni o di costituire fondi vincolati per oneri successivi alla chiusura del dissesto; col rendiconto finale si devono definire gli eventuali scostamenti dal piano approvato.

Prescrizioni ministeriali

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE I

DECISIONE 1293 18/06/1997

MINISTERO INTERNO COMUNE UCRIA

PARERE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DAL COMUNE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI ESTINZIONE NELLA CUI MASSA PASSIVA SONO INSERITI DEBITI DA ESPROPRIO FINANZIATI DALL'OSL NON CON MUTUO MA CON LA VENDITA DI PATRIMONIO COMUNALE IN PARTE INDISPONIBILE

Il ricorso deve essere accolto per quanto riguarda l'errato inserimento, nell'elenco degli immobili da alienare, di beni gravati da vincolo di destinazione che l'OSL ha effettuato nella presunzione che il comune fosse consenziente e quindi favorevole a mutarne la destinazione. La Sezione ritiene invece apprezzabile la linea dell'OSL che ha privilegiato l'alternativa di procurarsi le risorse necessarie al risanamento mediante l'alienazione del patrimonio rispetto al mutuo per finanziare gli oneri da esproprio che avrebbe posto a carico della collettività nazionale l'onere dell'aggiustamento.



9. ONERI DELLA LIQUIDAZIONE

Compenso OSL

CORTE DI APPELLO

SENTENZA 223 11/03/2013

OSL / COMUNE CAVALLINO MINISTERO INTERNO

RIFORMA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE LECCE 2059/2009 PER DETERMINAZIONE COMPENSO OSL DIMISSIONARIO

Il compenso spettante è quello stabilito dal DPR di nomina in quanto le dimissioni sono precedenti l'entrata in vigore del D.M. 9.11.1995.

TRIBUNALE CIVILE LECCE

SENTENZA 2059 08/10/2009

OSL / COMUNE CAVALLINO MINISTERO INTERNO

Il ricorso dell'OSL, dimissionario, avverso la quantificazione annua del proprio compenso come indicato nel D.P.R. di nomina, è accolto e viene applicato il compenso fissato dal decreto interministeriale del 9 novembre 1995.

T.A.R. BASILICATA

SENTENZA 229 18/05/2009

OSL SANT'ANGELO LE FRATTE

Il compenso stabilito dal decreto interministeriale 9/11/1995 si calcola sul numero dei creditori e non dei crediti, l'allora CORECO era legittimato a verificarne la determinazione nei limiti dell'applicazione della norma di riferimento.

T.A.R. EMILIA ROMAGNA

SENTENZA 1036 19/12/2001

MINISTERO INTERNO

Il ricorso dell'OSL per l'annullamento del decreto del Ministro di approvazione del piano di estinzione nella parte che stabilisce che il compenso OSL sia gravato da IRAP, è accolto atteso che, soggetto passivo dell'IRAP nei casi di esercizio occasionale, è l'ente e non l'OSL atteso il carattere palesemente straordinario temporalmente limitato dell'incarico.

T.A.R. PUGLIA

SENTENZA 1994 18/04/2000

OSL / MINISTERO INTERNO CAVALLINO

Il ricorso dell'OSL, qualificato come funzionario onorario, avverso il silenzio rigetto del proprio ricorso circa la determinazione del proprio compenso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Prescrizioni ministeriali

T.A.R. EMILIA ROMAGNA

SENTENZA 1036 19/12/2001

MINISTERO INTERNO

Il ricorso dell'OSL per l'annullamento del decreto del Ministro di approvazione del piano di estinzione nella parte che stabilisce che il compenso OSL sia gravato da IRAP, è accolto atteso che, soggetto passivo dell'IRAP nei casi di esercizio occasionale, è l'ente e non l'OSL atteso il carattere palesemente straordinario temporalmente limitato dell'incarico.



10.PROCEDURA STRAORDINARIA EX ARTICOLI 268 BIS E 268 TER

Ambito oggettivo cronologico

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V
COMUNE ISCHIA

[DECISIONE 1227 08/03/2006](#)

SENTENZA TAR NAPOLI [8620/2004](#) CHE HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE IL RICORSO PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO PER PROCEDURA IN ESSERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 268 BIS DEL TESTO UNICO 267/2000

L'appello è rigettato perché il credito è ricompreso nella procedura straordinaria di liquidazione, non merita accoglimento, per mancanza dell'onere della prova, il rilievo secondo cui l'articolo 268 bis non troverebbe applicazione perché il Comune non avrebbe provveduto agli accantonamenti obbligatori di somme previste dall'articolo stesso.

T.A.R. CAMPANIA
COMUNE ISCHIA

[SENTENZA 8620 11/05/2004](#)

Il ricorso è improcedibile perché, a seguito di relazione del commissario ad acta nominato per il pagamento di somme a seguito di sentenza, è emerso che il debito è riferito ad atti e fatti precedenti l'ipotesi di bilancio riequilibrato che, ai sensi della procedura in essere dell'articolo 268 bis, è incluso tra i debiti concorsuali.

11.RITORNO IN BONIS DELL'ENTE

Dissesto bis – articolo 268 T. U. 267/2000

T.A.R. CAMPANIA
MINISTERO INTERNO/COMUNE ROCCAMONFINA

[SENTENZA 8506 04/12/2009](#)

Il ricorso dei consiglieri di minoranza, avverso i provvedimenti recanti le misure necessarie per il risanamento del comune, è inammissibile in quanto i consiglieri comunali di opposizione non sono legittimati ad impugnare che atti incidenti negativamente sul loro munus ad officium.

Eccezione di prescrizione

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V
PROVINCIA DI NAPOLI

[DECISIONE 3261 28/05/2009](#)

SENTENZA TAR NAPOLI [6231/2006](#) CHE HA RESPINTO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SULLA CONSIDERAZIONE CHE DURANTE IL DISSESTO IL DIRITTO A CONSEGUIRE GLI ACCESSORI DEL CREDITO NON PUO' ESSERE FATTO VALERE

L'appello dell'Ente è respinto in quanto il termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti degli enti continua a decorrere regolarmente nel periodo del dissesto; in tale periodo sono precluse



unicamente le azioni esecutive e non quelle dichiarative. Durante tale periodo gli interessi sono solamente sospesi.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 6231 29/05/2006](#)

OSL/PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso è accolto in quanto gli interessi e la rivalutazione maturati durante il periodo del dissesto e esclusi dalla massa passiva possono essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato, va disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto la decorrenza del termine presuppone che il diritto possa essere fatto valere, il che è da escludere durante il dissesto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 2469 17/05/2005](#)

PROVINCIA NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [10814/2004](#) CHE HA RESPINTO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SULLA CONSIDERAZIONE CHE DURANTE IL DISSESTO IL DIRITTO A CONSEGUIRE GLI ACCESSORI DEL CREDITO NON PUO' ESSERE FATTO VALERE

L'appello è respinto nella parte relativa al termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti degli enti che continua a decorrere regolarmente nel periodo del dissesto; in tale periodo sono precluse unicamente le azioni esecutive e non quelle dichiarative. Durante tale periodo gli interessi sono solamente sospesi. E' confermata la mera sospensione degli interessi e rivalutazioni nel periodo del dissesto e le modalità di calcolo fatte secondo l'indirizzo giurisprudenziale all'epoca dominante.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 1328 28/02/2005](#)

PROVINCIA DI NAPOLI

Il ricorso è accolto in quanto gli interessi e la rivalutazione maturati durante il periodo del dissesto e esclusi dalla massa passiva possono essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato, va disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto la decorrenza del termine presuppone che il diritto possa essere fatto valere, il che è da escludere durante il dissesto ai sensi dell'articolo 248 del TUOEL.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 10814 23/07/2004](#)

PROVINCIA DI NAPOLI

Il ricorso è accolto in quanto la normativa che dispone il blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto va interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare restando esclusa l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva, non è preclusa all'interessato la possibilità, una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto, di richiedere la corresponsione delle poste stesse all'ente risanato. La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, non può decorrere per tutto il periodo dello stato di dissesto in quanto durante tale lasso di tempo il diritto dei ricorrenti non poteva essere fatto valere.

Interessi sui debiti sospesi durante il periodo del risanamento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE

[SENTENZA 1097 22/01/2010](#)

OSL ALTAVILLA SILENTINA

Il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 5 marzo 2004 che aveva confermato il diritto del creditore ad ottenere il riconoscimento degli interessi è respinto in quanto



durante il dissesto gli interessi sono solamente sospesi e le pretese del creditore possono essere fatte valere una volta che l'ente sia tornato "in bonis".

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 3261 28/05/2009](#)

PROVINCIA DI NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [6231/2006](#) CHE HA RESPINTO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SULLA CONSIDERAZIONE CHE DURANTE IL DISSESTO IL DIRITTO A CONSEGUIRE GLI ACCESSORI DEL CREDITO NON PUO' ESSERE FATTO VALERE

L'appello dell'Ente è respinto in quanto il termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti degli enti continua a decorrere regolarmente nel periodo del dissesto; in tale periodo sono precluse unicamente le azioni esecutive e non quelle dichiarative. Durante tale periodo gli interessi sono solamente sospesi.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 4382 14/05/2008](#)

OSL NAPOLI

Il ricorso è accolto il comune è tenuto a pagare gli interessi sui crediti, ammessi al passivo della gestione liquidatoria, che continuano a maturare divenendo esigibili dopo la cessata la gestione liquidatoria.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 5578 23/10/2007](#)

PROVINCIA NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [16736/2004](#) CHE HA RESPINTO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SULLA CONSIDERAZIONE CHE DURANTE IL DISSESTO IL DIRITTO A CONSEGUIRE GLI ACCESSORI DEL CREDITO NON PUO' ESSERE FATTO VALERE

L'appello del creditore è respinto in quanto il termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti degli enti continua a decorrere regolarmente nel periodo del dissesto; in tale periodo sono precluse unicamente le azioni esecutive e non quelle dichiarative. Durante tale periodo gli interessi sono solamente sospesi.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 4878 19/09/2007](#)

PROVINCIA NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI 11638/2004 CHE HA NEGATO LA POSSIBILITA' DEI DIPENDENTI DI OTTENERE IL PAGAMENTO, IN SEDE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE

L'appello è accolto perché dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'OSL gli interessi sospesi durante il dissesto, possono essere richiesti.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 4524 31/08/2007](#)

PROVINCIA NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [1328/2005](#) CHE HA ACCOLTO IL RICORSO DEI DIPENDENTI PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO CONCERNENTE IL PAGAMENTO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE SU DIFFERENZE RETRIBUTIVE CORRISPOSTE IN RITARDO

L'appello dei creditori, avente per oggetto le modalità del computo indicato dal TAR, è accolto perché il calcolo andava fatto secondo l'indirizzo giurisprudenziale all'epoca dominante, solo in data successiva si è deciso che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria debbano essere calcolati separatamente sull'importo nominale del credito retributivo.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 6231 29/05/2006](#)



OSL/PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso è accolto in quanto gli interessi e la rivalutazione maturati durante il periodo del dissesto e esclusi dalla massa passiva possono essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato, va disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto la decorrenza del termine presuppone che il diritto possa essere fatto valere, il che è da escludere durante il dissesto.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V

[DECISIONE 2469 17/05/2005](#)

PROVINCIA NAPOLI

SENTENZA TAR NAPOLI [10814/2004](#) CHE HA RESPINTO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SULLA CONSIDERAZIONE CHE DURANTE IL DISSESTO IL DIRITTO A CONSEGUIRE GLI ACCESSORI DEL CREDITO NON PUO' ESSERE FATTO VALERE

L'appello è respinto nella parte relativa al termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti degli enti che continua a decorrere regolarmente nel periodo del dissesto; in tale periodo sono precluse unicamente le azioni esecutive e non quelle dichiarative. Durante tale periodo gli interessi sono solamente sospesi. E' confermata la mera sospensione degli interessi e rivalutazioni nel periodo del dissesto e le modalità di calcolo fatte secondo l'indirizzo giurisprudenziale all'epoca dominante.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 1328 28/02/2005](#)

PROVINCIA DI NAPOLI

Il ricorso è accolto in quanto gli interessi e la rivalutazione maturati durante il periodo del dissesto e esclusi dalla massa passiva possono essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato, va disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto la decorrenza del termine presuppone che il diritto possa essere fatto valere, il che è da escludere durante il dissesto ai sensi dell'articolo 248 del TUOEL.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 16736 11/11/2004](#)

OSL/PROVINCIA DI NAPOLI

Il ricorso è accolto, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (242/1994, 155/1994, 149/1994), dalla Cassazione (1265/2003) e dal Consiglio di Stato (1991/1998), la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi va interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare restando soltanto esclusa l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva; non è preclusa all'interessato la possibilità, una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto, di richiedere la corresponsione delle poste stesse all'ente risanato.

T.A.R. CAMPANIA

[SENTENZA 10814 23/07/2004](#)

PROVINCIA NAPOLI

Il ricorso è accolto in quanto la normativa che dispone il blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto va interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare restando soltanto esclusa l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva, non è preclusa all'interessato la possibilità, una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto, di richiedere la corresponsione delle poste stesse all'ente risanato. La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, non può decorrere per tutto il periodo dello stato di dissesto in quanto durante tale lasso di tempo il diritto dei ricorrenti non poteva essere fatto valere.

CORTE COSTITUZIONALE

[SENTENZA 353 09/10/1998](#)

PROVINCIA NAPOLI



Non sono ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 in quanto si ripropongono, in base all'errato presupposto interpretativo che la disposizione impugnata escluda la facoltà del creditore di far valere i diritti verso l'ente locale anche dopo la cessazione dello stato di dissesto e l'esaurimento delle procedure di gestione straordinaria e risanamento, censure sostanzialmente identiche ad alcune di quelle già dichiarate infondate dalla Corte in precedente giudizio sulla medesima norma e senza che peraltro, rispetto a quelli già esaminati, vengano adottati profili o argomenti nuovi.

CORTE COSTITUZIONALE
COMUNE PROCIDA

SENTENZA 269 07/07/1998

Non sono ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 4, anche in combinato disposto con l'art. 89, comma 11, e degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 in quanto resta integra - secondo un'interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Ne' per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell'ente locale e far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato.